

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLXXXIII**

n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE INDEBITATI

(Aggiornata al 30 giugno 2021)

(Articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(FRANCO)

Trasmessa alla Presidenza l'11 ottobre 2021

PAGINA BIANCA

Luglio 2020-Giugno 2021



Relazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sulle misure adottate per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

Ai sensi dell’articolo 6 della
legge 25 luglio 2000, n. 209

30 Settembre 2021



INDICE

PREFAZIONE	5
CAPITOLO PRIMO	7
LA LEGGE 209/2000 E GLI ACCORDI BILATERALI DI CANCELLAZIONE E CONVERSIONE DEL DEBITO	7
1. La Legge 209/2000.....	7
2. L'ambito di applicazione: i crediti oggetto di trattamento	11
2.1. Il Fondo Rotativo gestito da Cassa Depositi e Prestiti (crediti di aiuto).....	11
2.2. I crediti commerciali di spettanza di SACE S.p.A. oggetto di annullamento.....	13
3. I Paesi beneficiari delle cancellazioni della Legge 209/2000	13
4. Tipologie di trattamento del debito.....	14
4.1. Le cancellazioni bilaterali in attuazione delle fasi dell'HIPC.....	14
4.2. Altre azioni di trattamento del debito nell'ambito del Club di Parigi (paesi non HIPC).....	15
4.3. Le conversioni del debito ex art. 5 della L.209/2000.....	15
5. L'impatto delle cancellazioni e delle conversioni sull'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e sulla finanza pubblica.....	16
CAPITOLO SECONDO	18
LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA HIPC RAFFORZATA	18
1. I criteri di ammissibilità all'iniziativa HIPC rafforzata.....	18
2. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa HIPC; <i>decision e completion point</i>	19
3. La partecipazione dei creditori bilaterali e dei creditori commerciali	22
4. La partecipazione delle Istituzioni Finanziarie Internazionali	23
5. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative terminate.....	24
6. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative in corso (Somalia, Sudan).....	25
CAPITOLO TERZO	27
L'INIZIATIVA A FAVORE DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DEL DEBITO (Debt Service Suspension Initiative (DSSI) -) PROMOSSA DAL G20 E DAL CLUB DI PARIGI	27
1. La pandemia da Covid-19 e le origini dell'Iniziativa DSSI	27
2. Le modalità di funzionamento dell'Iniziativa	28
3. Lo stato di attuazione dell'Iniziativa. Tabelle riassuntive.....	29
4. I costi dell'Iniziativa DSSI.....	30
CAPITOLO QUARTO	32
IL QUADRO COMUNE PER IL TRATTAMENTO DEL DEBITO "THE COMMON FRAMEWORK FOR DEBT TREATMENTS BEYOND THE DEBT SERVICE SUSPENSION INITIATIVE" E ALTRE INIZIATIVE IN AMBITO MULTILATERALE	32
1. Il Common Framework promosso dal G20 e dal Club di Parigi.....	32
2. I criteri di ammissibilità e lo stato di attuazione dell'iniziativa	32
3. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa	33
4. Le <i>Debt Sustainability analysis</i> (DSA) e il <i>Debt Sustainability Framework</i> (DSF).....	34
5. Il principio della comparabilità di trattamento.....	34
6. Le altre iniziative in ambito multilaterale: Linee Guida sul finanziamento sostenibile, Self assessment G20 sulla trasparenza.....	35

CAPITOLO QUINTO	37
L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CANCELLAZIONE DEL DEBITO	37
1. Le condizionalità della Legge 209/2000 per la cancellazione del debito	37
2. I progetti presentati in attuazione dell'articolo 3, comma 3 della Legge 209/2000 (Paesi HIPC e altri Paesi oggetto di trattamento al Club di Parigi)	37
3. Accordi bilaterali di cancellazione debitoria ex articolo 5, Legge 209/2000: catastrofi naturali e crisi umanitarie	43
CAPITOLO SESTO	43
L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CONVERSIONE DEL DEBITO	43
1. Le condizionalità della Legge 209/2000 e di altre norme per la conversione del debito	43
ALLEGATO 1 – I paesi debitori beneficiari della Legge 209/2000	62
ALLEGATO 2 – Schema di accordo bilaterale di cancellazione del debito	67
ALLEGATO 3 – Schede tecniche degli accordi bilaterali di cancellazione firmati nel periodo di riferimento della presente Relazione	70

PAGINA BIANCA

PREFAZIONE

La Legge 209/2000 è lo strumento normativo in vigore per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati. Essa nasce in risposta all’iniziativa *Heavily Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC) ed è la base legale anche per gli altri accordi di cancellazione del debito sottoscritti in contesti multilaterali, oltre che per lo strumento delle conversioni del debito, normato dal combinato disposto della L. 209/2000 e dell’art. 54, comma 1, della Legge n. 449.

È prevista un’adeguata informazione al Parlamento sui crediti cancellati e sull’impiego a fini di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari delle risorse risparmiate grazie alla riduzione del debito. In particolare, la presente Relazione è stata redatta sulla base dall’art. 6 della L.209/2000¹.

Il primo capitolo della presente Relazione è dedicato alla legge 209/2000 e vi sono riportate le misure di riduzione del debito dei Paesi più poveri adottate dall’Italia, con i relativi importi per il periodo di riferimento della presente Relazione (luglio 2020 - giugno 2021)². Il secondo capitolo illustra lo stato di attuazione dell’iniziativa HIPC rafforzata. Il terzo capitolo si occupa dell’iniziativa a favore della sospensione del servizio del debito (*Debt Service Suspension Initiative* - DSSI) promossa dal G20 e dal Club di Parigi nel biennio 2020-2021. Il quarto capitolo è dedicato al nuovo ‘Quadro comune per il trattamento del debito’ - “*the Common framework for debt treatments beyond the debt service suspension initiative*”, lanciato dal G20 e dal Club di Parigi nel novembre 2020 e alle altre iniziative in ambito multilaterale, in particolare quelle relative alla trasparenza del debito estero. Il quinto capitolo monitora l’impiego delle risorse liberate con le cancellazioni del debito nei singoli Paesi beneficiari, sulla base degli accordi bilaterali stipulati dall’Italia. Il sesto capitolo si sofferma sull’utilizzo delle risorse liberate con gli accordi di conversione del debito.

¹ Art. 6 L.209/2000: “A decorrere dall’anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l’ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d’interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l’ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall’elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall’elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall’elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell’annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2.”

² A partire dalla presente edizione si è ravvisata l’opportunità di concentrare la Relazione sulle effettive attività e misure adottate nel periodo considerato. Per una panoramica pluriennale dei vent’anni di attuazione della legge, consultare la Relazione precedente: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/358151.pdf>

PAGINA BIANCA

CAPITOLO PRIMO

LA LEGGE 209/2000 E GLI ACCORDI BILATERALI DI CANCELLAZIONE E CONVERSIONE DEL DEBITO

1. La Legge 209/2000

La Legge n. 209 del 25 luglio 2000 è lo strumento normativo che ha consentito all'Italia di partecipare all'Iniziativa "HIPC Rafforzata" a livello bilaterale, autorizzando tutte le cancellazioni approvate a livello multilaterale. La normativa italiana prevede inoltre modalità più vantaggiose per i Paesi HIPC beneficiari delle misure di cancellazione del debito, con procedure e tempi differenti rispetto a quelli concordati in sede multilaterale.

L'Iniziativa Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC)

L'Iniziativa *Heavily Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC) fu lanciata nel 1996, su proposta dei Paesi G7 al Vertice di Lione, dalla Banca Mondiale (BM) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) per promuovere la riduzione del debito dei Paesi maggiormente indebitati. Essa muoveva dalla constatazione che il ricorso ai tradizionali meccanismi di riduzione del debito e l'erogazione di finanziamenti a termini "concessionali" – ovvero più favorevoli delle condizioni di mercato – non erano stati sufficienti a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri maggiormente indebitati a livelli sostenibili.

L'aspetto innovativo dell'Iniziativa HIPC, ormai giunta al termine, è stato il suo carattere onnicomprensivo e multilaterale: il programma si è posto, infatti, sin dall'inizio, l'obiettivo di offrire una soluzione olistica al problema dell'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo (PVS), sia verso i creditori bilaterali (Governi), sia verso i creditori multilaterali (le Istituzioni finanziarie internazionali - IFI), sia verso i creditori privati. Il Vertice G7 di Colonia del 1999 ha poi ampliato la portata dell'HIPC, lanciando la cosiddetta Iniziativa HIPC Rafforzata (*Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative*), per offrire una più ampia, rapida e incisiva remissione del debito ai Paesi più poveri e indebitati, innalzando fino al 90 per cento della percentuale del

debito di origine commerciale cancellabile al Club di Parigi, salva la possibilità di un livello di cancellazione superiore, da valutarsi caso per caso. L'HIPC Rafforzata ha esteso l'ambito di applicazione dell'HIPC, ampliando la categoria dei beneficiari delle misure di cancellazione, che non si identificano solo con i Paesi HIPC, ma con tutti i Paesi ammissibili ai finanziamenti dell'IDA, sportello concessionale della BM. Inoltre, essa ha rafforzato il legame tra riduzione del debito e lotta alla povertà: ai Paesi beneficiari, infatti, è richiesto un impegno specifico a destinare le risorse liberate con la cancellazione del debito all'adozione di misure per la riduzione della povertà individuate in un *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP), a volte denominata come piano nazionale / strategia di sviluppo del paese, elaborata dai Paesi stessi con l'assistenza delle IFI.

Come evidenziato dal primo comma dell'art. 1, la finalità della Legge 209 è quella di “rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati”, nonché di favorire e promuovere “misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi”.

Il Club di Parigi, richiamato dal decreto ministeriale di attuazione della Legge 209 (DM 185/2001), è la principale sede multilaterale in cui vengono raggiunte le intese sul trattamento del debito bilaterale dei Paesi in via di sviluppo (PVS). La Legge 209 prevede tuttavia la possibilità di procedere con misure di cancellazione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi colpiti da catastrofi naturali e da gravi crisi umanitarie, al di fuori della cornice multilaterale (art. 5).

Le condizioni e le modalità della cancellazione del debito sono definite negli accordi bilaterali con i Paesi interessati, che ricalcano le condizioni fissate nelle intese multilaterali, con eventuali ulteriori benefici riconosciuti a livello bilaterale. I criteri di stipula degli accordi bilaterali sono indicati nel DM 185/2001, attuativo della Legge 209, e sulla base del quale il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno predisposto, e aggiornato periodicamente, un modello standard di accordo (v. allegato n. 2).

L'art. 1, comma 2, della Legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia debbano essere subordinate all'impegno del Paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla sua rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, e al

perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale e umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà. In applicazione di questi principi il successivo art. 3, comma 3, prevede l'impegno da parte del Paese beneficiario a presentare, entro i termini previsti dall'accordo bilaterale, un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito con la cancellazione del debito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità di base, dell'istruzione primaria e delle infrastrutture.

Complessivamente, il totale dei debiti cancellati dall'Italia dall'entrata in vigore della Legge 209 fino al 30 giugno 2021, sia verso i Paesi HIPC che verso i Paesi non HIPC, ammonta a circa 5 miliardi di Euro. Per quanto riguarda in particolare i Paesi HIPC, il debito finora cancellato ammonta a circa 4,6 miliardi di Euro, a fronte di un impegno (calcolato nel 2000) dell'ordine di 4,8 miliardi di Euro.

Il Club di Parigi

Il Club di Parigi, richiamato dal decreto ministeriale di attuazione della Legge 209 (DM 185/2001), è la principale sede multilaterale in cui vengono raggiunte le intese sul trattamento del debito bilaterale dei PVS. I crediti possono essere cancellati con tutte le modalità previste in ambito multilaterale, compresa la conversione in programmi di riduzione della povertà. Le condizioni e le modalità della cancellazione del debito sono definite negli accordi bilaterali con i Paesi interessati, che ricalcano le condizioni fissate nelle intese multilaterali del Club di Parigi, con eventuali ulteriori benefici riconosciuti a livello bilaterale.

Il Club di Parigi conta 22 Paesi membri permanenti (da ultimo, nel 2016 sono entrati a farne parte anche la Corea e il Brasile), che vantano di norma la maggior parte dei crediti nei confronti dei Paesi debitori e che si coordinano tra di loro per trovare soluzioni comuni ai problemi di pagamento sperimentati verso alcuni Paesi debitori.

Il Club invita a partecipare ai negoziati sul debito anche altri Paesi creditori, quando essi rappresentano una quota significativa dei crediti verso il Paese debitore. A tale riguardo, in considerazione del ruolo che svolgono i flussi di finanziamento provenienti dai creditori emergenti, principalmente da Cina, India e Paesi del Golfo, l'attività di

outreach del Club di Parigi ha assunto una notevole importanza e ha portato a risultati significativi. Dal 2014, infatti, anche la Cina e il Sudafrica hanno iniziato a prendere parte alle discussioni del Club su specifici temi o Paesi in qualità di Partecipanti *ad hoc*, cui si è aggiunta l'India nel 2019. Nel 2016 il Brasile e la Corea, che da anni prendevano parte alle riunioni del Club come Partecipanti *ad hoc*, sono diventati membri permanenti, dopo la verifica del possesso dei necessari requisiti.

Nel 2014, inoltre, il Club ha istituito il Paris Forum, un evento annuale aperto alla partecipazione dei Paesi creditori e dei Paesi debitori per discutere dei temi più attuali legati al debito sovrano, che rappresenta anch'esso un'occasione per far conoscere le attività del Club di Parigi.

Il Club di Parigi, che opera dal 1956 e ha finora concluso 476 accordi con 100 Paesi, per un totale trattato di circa 611 miliardi di USD, non è un'istituzione internazionale, ma un gruppo informale, che opera sulla base di alcuni principi e regole volti a garantire l'efficiente svolgimento dei negoziati e l'efficace attuazione degli accordi.

I principi fondamentali sui quali si basa l'attività del Club sono sei: il principio della decisione caso per caso, in base al quale il Club deve adattare il trattamento del debito alla situazione specifica di ciascun Paese debitore; il principio del consenso nelle decisioni, che comporta la necessità dell'unanimità delle decisioni; il principio della condizionalità, che lega gli accordi all'attuazione da parte del Paese debitore delle riforme concordate con il FMI; il principio della solidarietà, che impegna i Paesi creditori ad agire come gruppo nei rapporti con un Paese debitore e a prestare attenzione alle conseguenze della gestione delle proprie esposizioni sulla situazione degli altri Paesi creditori; il principio della comparabilità del trattamento, per il quale il Paese debitore che ha concluso un accordo con il Club di Parigi non deve accettare da altri Paesi non membri condizioni di trattamento del debito meno favorevoli di quelle ottenute dai creditori del Club; il principio dello scambio reciproco di informazioni, aggiunto più di recente.

Il principio della comparabilità del trattamento è particolarmente rilevante, perché consente di assicurare l'efficacia del Club di Parigi come foro negoziale e di coordinamento a favore dei Paesi debitori in generale, e di quelli HIPC in particolare.

Infatti, nelle intese sottoscritte tra i Paesi creditori e il Paese debitore è sempre presente la clausola di comparabilità del trattamento, con la quale il debitore si impegna a non concedere ad altri creditori condizioni migliori (ovvero con tempi di rimborso ridotti o con minori livelli di concessionalità) rispetto a quelle concordate con il Club di Parigi. Si tratta di una clausola fondamentale sia per i creditori del Club, la cui leva nei confronti degli altri creditori sovrani viene potenziata, sia per il debitore, perché gli conferisce una posizione negoziale più forte nei confronti dei paesi non membri del Club di Parigi, per ottenere trattamenti del proprio debito a condizioni generose quanto quelle concesse dal Club di Parigi.

2. L'ambito di applicazione: i crediti oggetto di trattamento

Rientrano nel novero dei crediti oggetto di cancellazione, ristrutturazione e conversione del debito, due tipologie, segnatamente i crediti d'aiuto della cooperazione allo sviluppo (definiti nel linguaggio tra addetti ai lavori ODA "*Official Development Assistance*") a valere sul Fondo Rotativo, e i crediti commerciali di spettanza di SACE S.p.A (definiti in via breve come NODA = non-ODA). Entrambe le tipologie, nei limiti stabiliti dall'accordo multilaterale quanto all'arco temporale (cfr. più oltre "*cut-off date*") sono soggette al trattamento del debito e quindi oggetto degli accordi bilaterali stipulati ai sensi della L.209/2000.

2.1. Il Fondo Rotativo gestito da Cassa Depositi e Prestiti (crediti di aiuto)

L'Italia eroga prestiti a condizioni agevolate ai Paesi in via di sviluppo come strumento di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tali prestiti sono finanziati dal Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze istituito dall'art. 26 della legge 227/1977 con la finalità di concedere crediti di aiuto ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS) nell'ambito delle politiche di cooperazione bilaterale del Governo italiano. Rappresenta uno degli strumenti finanziari principali della politica estera dell'Italia in tema di cooperazione allo sviluppo (dotazione complessiva cinque miliardi di euro). Dalla sua costituzione, fino al 2005, il Fondo ha beneficiato di stanziamenti di bilancio ad-hoc. Da quella data, è alimentato esclusivamente dai rimborsi dei crediti da parte dei soggetti beneficiari, che ne garantiscono la rotatività.

Dal 1° gennaio 2016, sulla base dell'art. 8 della L. 125/2014, il MEF ha affidato a Cassa Depositi e Prestiti la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo, relativamente: (i) ai crediti concessionali di cui all'articolo 8 della legge 125/2014 per finanziare specifici progetti e programmi di cooperazione bilaterale; e (ii) ai finanziamenti alle imprese di cui all'articolo 27, comma 3, della Legge 125/2014, per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner.

I crediti di aiuto sono prestiti “concessionali” offerti a condizioni assimilabili ai crediti accordati ai PVS dai Fondi Multilaterali di Sviluppo, come l'IDA della Banca Mondiale o il Fondo Africano di Sviluppo, pertanto a condizioni estremamente agevolate, non paragonabili alle condizioni di mercato. Il livello di concessionalità dipende dal livello di povertà del paese beneficiario ed anche in base al grado di priorità che un PVS ha per la cooperazione bilaterale, secondo quanto indicato nelle Direttive OCSE-DAC del 2016, recepite con delibera del Comitato congiunto per la cooperazione con delibera n. 5 del febbraio 2017. I crediti possono essere destinati a tre diverse tipologie di operazioni:

1. Realizzazione di un progetto specifico (aiuto a progetto)
2. Sostegno alla bilancia dei pagamenti del paese beneficiario (commodity aid o aiuto a programma)
3. Apertura di linee di credito a sostegno della PMI locale (linee di credito open)

L'approvazione dei prestiti è di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) mentre la valutazione dei progetti e l'implementazione nel Paese sono di competenza dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

I soggetti beneficiari di tali crediti sono Stati, banche centrali o enti pubblici di Stato di Paesi in via di Sviluppo, nonché organizzazioni finanziarie internazionali ivi operanti.

Con riferimento alla tipologia di progetti e settori finanziabili, possono essere finanziati progetti o programmi di cooperazione in settori e Paesi indicati nel Documento Triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (art. 12 della L. 125/2014).

I termini e le condizioni di tali crediti (tasso d'interesse, durata del credito, periodo di grazia) sono connessi al livello di concessionalità attribuito al Paese in funzione del suo reddito pro-capite.

A seguito della richiesta di un credito di aiuto da parte del PVS interessato, gli Uffici competenti del MAECI - DGCS ne valutano l'eleggibilità in funzione delle priorità e della programmazione della Cooperazione italiana. L'iniziativa, se eleggibile, dopo essere stata valutata tecnicamente ed economicamente dall'AICS e finanziariamente dalla CDP, viene presentata dalla DGCS al Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo per l'approvazione della delibera di concessione del credito. Successivamente, viene elaborato un Accordo intergovernativo nel quale sono indicate le

modalità di implementazione del credito (procedure di gara, aggiudicazione dei contratti ed erogazione del finanziamento).

A seguito della firma dell'Accordo intergovernativo, viene stipulato per conto del MEF un contratto ("Convenzione finanziaria") tra CdP e il soggetto beneficiario.

2.2. I crediti commerciali di spettanza di SACE S.p.A. oggetto di annullamento

Ai sensi della legge 209/2000 formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), relativi ai crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.

Secondo i principi stabiliti dal Club di Parigi, i crediti oggetto di annullamento riguardano operazioni di assicurazione del credito all'esportazione a copertura di rischi di mancato pagamento e mancato trasferimento valutario. Altresì, possono essere oggetto di annullamento i crediti oggetto di precedenti ristrutturazioni in ambito multilaterale. Secondo quanto stabilito dalla legge 209, inoltre, i crediti sopramenzionati possono essere ridotti anche tramite interventi di ristrutturazione, rinegoziazione e conversione. I crediti oggetto di annullamento contratti prima del 2004, ivi inclusi verso i Paesi che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» (*Heavily Indebted Poor Countries*), sono stati conferiti a SACE dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al momento della sua costituzione in società per azioni.

3. I Paesi beneficiari delle cancellazioni della Legge 209/2000

I principali beneficiari della L. 209/2000 sono i Paesi ammissibili all'Iniziativa HIPC Rafforzata. In attuazione del principio di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge³, è invalsa la prassi di cancellare il 100% dei crediti vantati verso questi Paesi.

Gran parte dei Paesi beneficiari dell'HIPC sono Paesi *IDA-only*, appartengono cioè alla categoria dei Paesi ammissibili esclusivamente ai finanziamenti dell'IDA, lo sportello concessionale del Gruppo Banca Mondiale.

³ L'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale"

La Legge 209 individua altresì, al quarto comma dell'art. 1, una categoria residuale di Paesi beneficiari, ovvero altri PVS diversi dagli HIPC e dagli *IDA-only*, che sono identificati nel DM 185/2001 (articolo 2, comma 1, lettera o) come rientranti nella classificazione dei Paesi classificati in via di sviluppo dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nella c.d. "Lista DAC"⁴. In questo più ampio insieme di PVS, che comprende anche quelli a medio reddito, rientrano anche i Paesi *IDA-blend*, così definiti in quanto possono beneficiare sia dei fondi dell'IDA sia dei prestiti dell'IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*). A questi Paesi si applicano unicamente i livelli e le condizioni concordate fra i Paesi creditori in sede multilaterale, secondo il principio della solidarietà tra creditori e *fair burden sharing*.

4. Tipologie di trattamento del debito

4.1. Le cancellazioni bilaterali in attuazione delle fasi dell'HIPC

Dopo la riconciliazione delle liste debitorie (*Data Call*) e la firma delle Intese multilaterali (*Agreed Minutes*), l'Italia procede alla stipula e alla sottoscrizione degli accordi bilaterali di cancellazione. Come già evidenziato, in virtù dell'Art. 1 comma 3 della Legge 209/2000 che prevede che l'annullamento del debito possa essere concesso in misura, condizioni, tempi e meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale, l'Italia ha inteso cancellare fin dal *decision point* dell'HIPC (cfr. Capitolo Secondo) il 100% degli arretrati e degli interessi di ritardo. L'art. 2 comma 3 della Legge dispone, tuttavia, che il debito non possa essere annullato in un'unica soluzione, ma che debba essere cancellato progressivamente: tale clausola è invale per le scadenze che maturano tra il *decision e il completion point* che, quando sussistono, vengono riscadenzate.

L'Italia, inoltre, come altri Paesi G7, non applica la *cut-off date* (cod) del Club di Parigi, che per questi Paesi di solito risale agli anni Ottanta, ma quella ben più vicina del 20 giugno 1999 (data del Vertice G7 di Colonia che ha lanciato l'Iniziativa HIPC rafforzata), consentendo, in tal modo, la cancellazione di un ammontare più elevato di debito.

Con questo approccio, lo sforzo italiano va oltre quanto fatto da altri Paesi, sia per quanto riguarda la percentuale di cancellazione, sia per quanto riguarda la categoria di crediti oggetto di trattamento sotto il profilo temporale.

⁴ <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm>

Nella fase di *interim*, ovvero dopo il raggiungimento del *decision point*, ma prima del *completion point*, (cfr. su questo più estesamente il Capitolo Secondo), si procede alla firma degli accordi interinali di cancellazione, che prevedono il riscadenzamento delle rate dovute nel cd. periodo di consolidamento (cd. *flow treatment*). I Paesi giunti al *decision point*, nelle more della formale firma dell'accordo bilaterale, sono autorizzati a sospendere il servizio del debito nei confronti dell'Italia, a partire dal momento in cui il FMI e la Banca Mondiale li dichiarano ammissibili all'HIPC.

Solo dopo il raggiungimento del *completion point* viene cancellato l'intero stock del debito, comprese le scadenze future. Tuttavia, in alcuni casi, per esempio in presenza di soli arretrati e *late interest*, e in assenza di scadenze future, l'Italia ha adottato la linea di cancellare quanto dovuto sin dal *decision point*, andando quindi oltre quanto previsto dalle intese internazionali, firmando così un solo accordo, conseguendo parimenti una soluzione di efficientamento amministrativo.

4.2. Altre azioni di trattamento del debito nell'ambito del Club di Parigi (paesi non HIPC)

Per quanto riguarda i Paesi non-HIPC, in virtù del principio di solidarietà che vincola i Paesi membri del Club, ogni tipo di trattamento del debito (cancellazione, ristrutturazione, etc.) deve essere necessariamente preceduto da un accordo multilaterale raggiunto al Club di Parigi o comunque in una sede multilaterale (Comitato Creditori ad Hoc) - tranne le ipotesi legate a calamità naturali o a gravi crisi umanitarie o ad altre iniziative internazionali, previste dall'art. 5 della Legge 209 e che prevedono un approccio bilaterale.

4.3. Le conversioni del debito ex art. 5 della L.209/2000

La Legge 209/2000 autorizza operazioni di conversione⁵ in due casi. Innanzitutto, nel caso di operazioni di conversione che recepiscono una Intesa multilaterale al Club di Parigi. Normalmente, l'accordo di ristrutturazione raggiunto in sede multilaterale prevede, nello specifico, la possibilità di procedere alla conversione del debito fino a una determinata percentuale, differenziando tra crediti ODA e NODA. In secondo luogo, la legge 209/2000 consente operazioni di conversione in assenza

⁵ La conversione del debito è il meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito concessionale in valuta dovuto all'Italia dal Paese in via di sviluppo, a fronte della messa a disposizione, da parte del Paese debitore, di risorse equivalenti per realizzare progetti concordati con il Paese creditore, finalizzati allo sviluppo socio-economico, alla protezione ambientale e alla riduzione della povertà.

di una Intesa Multilaterale al Club di Parigi nei casi seguenti previsti dall'art. 5: a) calamità naturali e gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) per partecipare ad iniziative “promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative”.

5. L'impatto delle cancellazioni e delle conversioni sull'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e sulla finanza pubblica

Le operazioni di trattamento del debito estero (cancellazioni, ristrutturazioni, conversioni) hanno un impatto sul livello di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) dell'Italia. Come stabilito convenzionalmente dalle direttive OCSE DAC, le operazioni sul debito si qualificano come APS in quanto corrispondono alla rinuncia ai rimborsi futuri sui crediti di aiuto. Inoltre, nel caso dei crediti commerciali indennizzati, la surroga da parte della SACE comporta una modifica della natura di tali crediti che acquisendo l'attributo di “*Official Claim*”, una volta cancellati o ristrutturati, si qualificano come una rinuncia paragonabile a quella descritta per i crediti di aiuto.

Il Segretariato OCSE-DAC elabora e aggiorna periodicamente la metodologia di calcolo dell'APS derivante da operazioni di trattamento del debito. L'Italia comunica annualmente all'OCSE-DAC, attraverso il c.d. “*Creditor Reporting System*”, i relativi dati. Nel caso di cancellazioni di importo significativo, l'impatto sull'APS può essere rilevante, rendendo allo stesso tempo meno prevedibile e più erratica la curva dell'APS su base pluriennale. A titolo di esempio è possibile stimare che a ogni 160 milioni di euro cancellati corrisponda un APS pari a 0,01 (nel 2020 l'APS dell'Italia secondo i dati preliminari è stato dello 0,22 per cento del Reddito Nazionale Lordo).

Le stime sulle future operazioni sul debito si inseriscono nel più ampio quadro di finanza pubblica (Documento di Economia e Finanza e relativi aggiornamenti).

Tuttavia, le cancellazioni e le conversioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che per i crediti di aiuto, la relativa copertura è stata a suo tempo assicurata con gli stanziamenti del Fondo rotativo, mentre per quanto concerne i crediti commerciali, la SACE ha già corrisposto i relativi indennizzi e registrato l'impatto sul proprio bilancio.

Nel caso della recente iniziativa di sospensione del debito (DSSI) si tratta di trattamenti del debito neutrali dal punto di vista del Valore Attuale Netto, e che pertanto fanno salvi i rimborsi futuri.

Riguardo alla cancellazione, pur non comportando esborsi di cassa, essa dà luogo a un'imputazione statistica nei conti nazionali, che viene operata a consuntivo da Istat sulla base delle informazioni relative agli accordi sottoscritti. Per tale motivo, annualmente vengono fornite alla Ragioneria Generale dello Stato previsioni pluriennali sulle cancellazioni attese, che vengono incorporate nelle

previsioni tendenziali di indebitamento in occasione della presentazione del DEF e della nota di aggiornamento.

CAPITOLO SECONDO

LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA HIPC RAFFORZATA

1. I criteri di ammissibilità all'iniziativa HIPC rafforzata

Per beneficiare dell'Iniziativa HIPC, un Paese indebitato deve presentare una serie di requisiti:

- 1) deve essere incluso nella lista dei Paesi ammissibili ai prestiti dell'*International Development Agency* (IDA)⁶ della Banca Mondiale, che eroga prestiti senza interessi e doni ai Paesi più poveri del mondo, e a quelli del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) del FMI, che fornisce prestiti a condizioni agevolate ai Paesi a basso reddito⁷;
- 2) deve presentare un volume di debito considerato insostenibile⁸ anche dopo l'applicazione degli strumenti tradizionali di riduzione del debito⁹;
- 3) deve aver dimostrato una buona performance in campo macroeconomico e deve impegnarsi a rispettare gli impegni assunti nell'ambito di programmi concordati con il FMI e con la BM-IDA che prevedono l'attuazione di riforme di tipo strutturale e l'adozione di politiche macroeconomiche appropriate;

⁶ L'*International Development Association* (IDA), agenzia della Banca Mondiale creata per concedere prestiti a condizioni fortemente concessionali ai Paesi in via di Sviluppo molto poveri, elargisce prestiti e doni ai Paesi che hanno un reddito medio *pro-capite* annuo inferiore a USD 1.175 (per l'anno fiscale 2020), che non hanno la capacità di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e di promozione dello sviluppo.

⁷ Il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) è il fondo utilizzato dal FMI per concedere prestiti a tassi altamente agevolati ai Paesi a basso reddito, a sostegno del Programma nazionale di riduzione della povertà adottato dal Paese. Ci sono tre tipi di prestiti disponibili nell'ambito del PRGT: l'*Extended Credit Facility* (ECF), la *Stand-by Credit Facility* (SCF) e la *Rapid Credit Facility* (RCF). L'ECF consente l'erogazione di prestiti della durata da 3 a 5 anni, sottoposti alle condizioni previste da un programma concordato con il FMI; la SCF riguarda invece i Paesi colpiti da uno shock improvviso, che si prevede possa essere risolto entro 2 anni; i prestiti concessi nell'ambito di questa *facility* possono avere la durata di 1 o 2 anni e sono soggetti anch'essi alle condizioni del FMI; la RCF consente di concedere assistenza finanziaria immediata ai Paesi che affrontano improvvisi squilibri nella bilancia dei pagamenti, senza la necessità delle condizioni fissate da un programma del FMI.

⁸ La sostenibilità del debito è valutata in relazione a due soglie: valore attuale netto del rapporto tra debito estero ed esportazioni (cd. *export window*) e valore attuale netto del rapporto tra debito estero ed entrate fiscali (cd. *revenue window*). Il debito è giudicato insostenibile se tali rapporti risultano superiori, rispettivamente, al 150% e al 250%. Per qualificarsi all'Iniziativa in base al secondo criterio, un Paese deve avere un rapporto esportazioni/PIL superiore al 30% e un rapporto entrate fiscali/PIL superiore al 15%.

⁹ Per strumenti tradizionali di cancellazione del debito si intendono i trattamenti già esistenti, come ad esempio, i cd. "termini Napoli" del Club di Parigi che prevedono: a) la cancellazione dei debiti commerciali fino al 67% e la ristrutturazione della parte rimanente in 23 anni, di cui 6 di grazia; b) la ristrutturazione dei crediti di aiuto in 40 anni, di cui 16 di grazia, ai tassi originari.

- 4) deve elaborare un piano strategico di riduzione della povertà (*Poverty Reduction Strategy Paper* - PRSP)¹⁰.

L’Iniziativa HIPC non è un meccanismo permanente di riduzione del debito e prevedeva originariamente un termine di scadenza per le adesioni (cd. *sunset clause*) motivato dalla volontà di minimizzare comportamenti di *moral hazard* da parte dei Paesi indebitati e di incoraggiarli ad adottare al più presto programmi di riforma. Tuttavia, per consentire l’accesso a un maggior numero di partecipanti, le IFI hanno deciso di prorogare il termine di adesione per quattro volte, fissando l’ultima scadenza per l’accesso al 31 dicembre 2006, sempre sulla base dei dati di fine 2004.

La possibilità di partecipare all’Iniziativa è quindi formalmente terminata il 31 dicembre 2006, quando la lista dei Paesi potenzialmente ammissibili è stata definitivamente chiusa (*ring-fencing*). Tuttavia, le IFI hanno deciso di permettere a tutti i Paesi che sulla base dei dati di fine 2004 rispettino i criteri di ammissibilità - sia a quelli già identificati, sia a quelli che lo saranno in futuro - di beneficiare ugualmente dell’Iniziativa, anche se la decisione di partecipare è stata formalizzata dopo il 31 dicembre 2006 (cd. *grandfathering*). Questi Paesi possono però qualificarsi per le misure di alleggerimento del debito solo se il loro onere debitorio, sulla base dei dati più recenti, rimane sopra la soglia di accesso all’Iniziativa e se rimangono Paesi IDA-*only*¹¹ ed ammissibili al PRGT (criterio 1 sopra citato). La lista dei Paesi ammissibili è stata ulteriormente ridotta nel 2011, allorché si è deciso di introdurre una seconda scadenza per la verifica del possesso dei requisiti, fissata al 31 dicembre 2010.

Al momento attuale, la lista finale comprende 39 Paesi, di cui 33 dell’Africa Sub-Sahariana, 5 dell’America Latina e 1 dell’Asia. La lista dei Paesi HIPC attualmente qualificati o potenzialmente ammissibili è riportata nell’Allegato 1. In essa sono riportati anche i Paesi IDA-*only* e i Paesi IDA-*blend*¹², che sono presi in considerazione dalla Legge 209/2000 come potenziali beneficiari di misure di trattamento del debito non rientranti nell’HIPC.

2. Le modalità di funzionamento dell’iniziativa HIPC; *decision e completion point*

¹⁰ I PRSP sono un’altra delle innovazioni introdotte nel 1999 in occasione del rafforzamento dell’Iniziativa HIPC. Essi sono predisposti dai Governi dei Paesi a basso reddito in seguito a un ampio processo di consultazione con la società civile e con i partner esteri e descrivono le politiche e i programmi, con il relativo fabbisogno, che il Paese attuerà negli anni successivi al fine di promuovere la crescita diffusa e la riduzione della povertà.

¹¹ Vedi nota successiva.

¹² I Paesi IDA-*only* sono quelli che hanno un reddito medio pro-capite annuo inferiore a USD 1.175 (per l’anno fiscale 2020), che non hanno la capacità di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e di promozione dello sviluppo. I Paesi IDA-*blend* sono così definiti in quanto possono beneficiare sia dei fondi dell’IDA sia dei prestiti dell’IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*).

Alla cancellazione finale del debito si perviene attraverso un procedimento di durata variabile, che si articola in una pluralità di fasi.

a) Fase preliminare

Per accedere all'Iniziativa, il FMI e la Banca Mondiale, assieme alle autorità del Paese che ha fatto richiesta di ammissione, compiono un'analisi della sostenibilità del debito, per valutare se le operazioni tradizionali del Club di Parigi, congiuntamente ad altri tipi di misure da parte di altri creditori non multilaterali, siano sufficienti a riportare il debito a livelli sostenibili, cui il Paese potrà far fronte attraverso le entrate da esportazioni e i flussi di capitali.

Se il debito è giudicato insostenibile, prima di raggiungere il primo passo dell'Iniziativa, il c.d. *decision point*, il Paese deve impegnarsi a realizzare politiche correttive della dinamica del debito, deve attuare le riforme di tipo strutturale definite nei programmi concordati con il FMI e con la BM¹³ e deve raggiungere una buona *performance* in campo macroeconomico. In questa fase è assicurato al Paese un trattamento di flusso (*flow treatment*) ai termini di Napoli (v. nota n.1).

b) Decision Point

Per accedere al *decision point*, il Paese deve aver attuato in modo soddisfacente gli impegni assunti nel quadro dei programmi concordati con FMI e BM e deve aver preparato il documento con la strategia di riduzione della povertà, PRSP. Il Paese deve inoltre aver ripianato gli arretrati verso le IFI.

Spetta ai Consigli di Amministrazione del FMI e della BM decidere se il Paese abbia raggiunto il *decision point* e sia quindi ammissibile all'assistenza HIPC. In questa fase, il FMI e la BM predispongono un'analisi di sostenibilità del debito (*Debt Sustainability Analysis - DSA*) aggiornata per: i) verificare se gli indicatori del debito continuano a essere superiori alle soglie descritte e il

¹³ Tra gli strumenti utilizzati dal FMI vi è lo *Staff Monitored Program* (SMP), un accordo informale con lo staff del Fondo con il quale vengono fornite alle autorità del Paese indicazioni sul programma di riforme economiche da adottare. È uno strumento basato su monitoraggi periodici, volti a fornire garanzie sulla capacità del Paese di attuare un successivo programma *upper credit tranche* del Fondo (v. nota 7). Esso è infatti il primo tentativo di collaborazione con il Paese interessato, propedeutico a finanziamenti da parte del Fondo nell'ambito dei cd. *full-fledged programs*. La durata può variare dai 6 ai 18 mesi, in funzione del passato *track record* del Paese e delle misure necessarie per ristabilire un record di attuazione delle *policy*. A differenza dei programmi *upper credit tranche* del Fondo, non prevede l'erogazione di finanziamenti e non è sottoposto all'approvazione del *Board*.

Paese può beneficiare concretamente dell'Iniziativa; ii) calcolare il livello di cancellazione necessario a riportare gli indicatori sotto le soglie previste e iii) ripartire lo sforzo tra i gruppi di creditori sulla base del fattore comune di riduzione (*common reduction factor* – CRF) che emerge. Le risorse necessarie per attuare l'Iniziativa sono calcolate in termini nominali e al valore attuale netto e sono ripartite tra i creditori multilaterali e bilaterali, i quali si impegnano a far fronte alle necessità del Paese con modalità differenziate.

Con l'Iniziativa HIPC rafforzata, per offrire certezza sull'ammontare della riduzione del debito, il calcolo del debito da cancellare viene fatto al momento del *decision point* (v. oltre) e non più, come in passato, su proiezioni sul suo possibile ammontare al *completion point*, assicurando in tal modo un trattamento di fatto più favorevole ai Paesi beneficiari;

Al *decision point* sono inoltre concordati i programmi economici e le riforme chiave da adottare, i cd. *triggers*, per raggiungere il secondo e ultimo passo dell'Iniziativa, il c.d. *completion point*.

I requisiti per il raggiungimento del *decision point* sono applicati con una certa flessibilità, al fine di permettere ai Paesi ammissibili di beneficiare in modo più rapido dell'assistenza. Per esempio, i Paesi dovrebbero dimostrare di aver rispettato gli impegni assunti nell'ambito dei programmi concordati con FMI e BM per un periodo di tre anni, mentre è stato considerato soddisfacente un periodo molto più limitato, con un limite minimo di sei mesi. Inoltre, il *decision point* può essere raggiunto anche con la sola predisposizione di un *interim PRSP*.

c) **Fase di *interim***

Raggiunto il *decision point*, i Paesi ricevono il c.d. *interim relief* che, per quanto riguarda il Club di Parigi, si traduce nell'applicazione dei termini di Colonia¹⁴ ai debiti in scadenza nel periodo considerato dal programma con il FMI, nella misura richiesta dal fattore comune di riduzione.

La durata del periodo intercorrente tra *decision point* e *completion point* viene quindi legata allo stato di avanzamento delle riforme previste, in particolare alla valutazione della performance delle politiche sociali e della lotta alla povertà;

d) ***Completion Point***

Per raggiungere il passo finale dell'Iniziativa, il c.d. *completion point*, e quindi beneficiare della cancellazione complessiva del debito prevista, nonché di quanto previsto dalla *Multilateral Debt*

¹⁴ Il trattamento ai termini di Colonia, introdotto nel 1999, prevede la cancellazione del 90% dell'ammontare dei debiti commerciali, con il riscadenzamento in 23 anni dell'ammontare residuo, con un periodo di grazia di 6 anni; i crediti di aiuto sono riscadenzati su 40 anni, con un periodo di grazia di 16 anni.

Reduction Initiative (MDRI - v. oltre), i Paesi devono mantenere la stabilità macroeconomica, devono realizzare le riforme fondamentali concordate nell'ambito del programma definito con le IFI¹⁵, individuate come condizioni necessarie (*triggers*) per accedere al livello successivo dell'HIPC, e devono attuare il PRSP¹⁶ per almeno un anno in maniera soddisfacente.

Al raggiungimento del *completion point*, si procede con la cancellazione del debito multilaterale (dovuto cioè alle IFI) e bilaterale. Il Club di Parigi invita al negoziato il Paese debitore per definire la cancellazione finale del debito bilaterale (concessionale e commerciale con garanzia sovrana) con i vari creditori, le cui condizioni sono formalizzate nell'Intesa multilaterale (c.d. *Agreed Minutes*).

3. La partecipazione dei creditori bilaterali e dei creditori commerciali

Come già evidenziato, il successo pieno dell'Iniziativa HIPC è strettamente legato all'effettivo grado di partecipazione di tutti i creditori al processo di cancellazione del debito.

Per quanto riguarda i creditori bilaterali, i Paesi membri del Club di Parigi cancellano su base regolare il 100% dei crediti di aiuto, sia quelli erogati prima della *cut off date* (cod)¹⁷ che post-cod, con l'eccezione dell'Austria che si limita al pre-cod (la Finlandia, la Russia e la Svezia non vantano crediti post-cod; Norvegia e Svizzera hanno già cancellato i loro crediti), mentre per i crediti commerciali Austria, Belgio, Francia, Giappone, Olanda, Svezia e Svizzera continuano a limitarsi al solo pre-cod.

Nel 2003 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno deciso di andare oltre quanto stabilito a livello internazionale e di procedere alla cancellazione del 100% dei propri crediti *pre-cut off date* come minimo.

I Paesi creditori non membri del Club di Parigi hanno dato attuazione solo in parte agli impegni assunti, anche se negli ultimi tempi si sono riscontrati dei miglioramenti. In particolare, cancellazioni aggiuntive del debito sono state concesse dagli Emirati Arabi Uniti, che sono arrivati all'81% della quota loro spettante (equivalente a 131 milioni in valore attuale netto 2017). Anche la Cina è arrivata

¹⁵ Normalmente, per accedere al *completion point*, i Paesi devono concordare con il FMI un programma *upper credit tranche* (v. nota 7), che prevede condizionalità più stringenti ed è sottoposto all'approvazione del *Board* del FMI.

¹⁶ Anche per il raggiungimento del *completion point* i requisiti previsti sono stati applicati con flessibilità, riducendo il periodo di rispetto degli impegni. Il *completion point* è raggiunto quando i Consigli di Amministrazione del FMI e della BM attestano che il Paese ha ottemperato alle condizioni previste per ricevere l'assistenza

¹⁷ La *cut-off date* (cod) è la data prima della quale un debito deve essere stato contratto affinché possa essere oggetto di trattamento. I prestiti concessi dopo questa data non possono essere ristrutturati. La cod è stabilita al tempo del primo trattamento al Club di Parigi. Per i Paesi che non hanno negoziato con il Club, la cod è stata fissata per tutti a giugno 1999 (data dell'Accordo di Colonia).

a cancellare l'85% del proprio debito calcolato in ambito HIPC, corrispondente a 439 milioni in valore attuale netto 2017. Conseguentemente, il contributo alla cancellazione del debito da parte dei 55 Paesi non membri del Club, negli ultimi anni è passata dal 47% al 51%. Tuttavia, circa un terzo dei creditori appartenenti a questa categoria non ha ancora fornito alcun contributo. La Comunità internazionale ha continuato a fare pressione sui Paesi creditori non membri del Club di Parigi: le IFI attraverso il dialogo costante con creditori e debitori, l'assistenza tecnica e la diffusione delle informazioni; il Club di Parigi attraverso il rafforzamento della clausola di comparabilità di trattamento, che prevede che i Paesi debitori debbano negoziare con gli altri creditori trattamenti del debito a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Club, il dialogo tecnico con i Paesi debitori e le attività di *outreach* con i creditori emergenti; i creditori membri del Club attraverso i loro contatti bilaterali con i Paesi non membri.

Per quanto riguarda, infine, i creditori commerciali, la loro posizione non è assimilabile a quella delle altre categorie di creditori, trattandosi di soggetti privati, ma la loro partecipazione può essere determinante in alcuni casi e comunque è destinata ad assumere un'importanza crescente in considerazione della composizione del debito dei Paesi che devono ancora completare il percorso previsto dall'Iniziativa. A tale riguardo, va ricordato che il FMI, per poter fare la sua parte nella procedura HIPC, necessita delle cd. assicurazioni finanziarie (*financial assurances*), cioè dell'assicurazione che una parte significativa del debito sovrano verrà cancellata dai creditori. Il FMI potrebbe quindi trovarsi nella situazione di non poter agire, o di intervenire in ritardo, nei confronti di quei Paesi che hanno una quota rilevante di debito verso creditori ma che non vogliono concedere la loro quota di assistenza, con effetti negativi a cascata sul Club di Parigi.

4. La partecipazione delle Istituzioni Finanziarie Internazionali

Per far fronte ai costi della cancellazione del debito dei Paesi HIPC verso le istituzioni multilaterali, le IFI hanno mobilitato in primo luogo risorse proprie, in particolare il reddito netto, che però si sono rivelate insufficienti a coprire tutti i costi. Vi è infatti un limite all'ammontare delle risorse interne che possono essere utilizzate, allo scopo di preservare la solidità finanziaria di tali istituzioni. Essendo quindi necessarie risorse addizionali per finanziare il gap multilaterale, è stato costituito il Fondo fiduciario per l'HIPC (*HIPC Trust Fund*) che raccoglie, oltre al reddito netto della BM, anche i contributi volontari dei donatori, tra cui l'Italia. Per quanto riguarda l'IDA, i costi della cancellazione del debito sono sostenuti anche dai contributi dei donatori nell'ambito delle periodiche ricostituzioni.

Il FMI, che entra in azione al *completion point* per procedere alla riduzione del valore attuale dei propri crediti nella misura concordata al *decision point*, finanzia la propria partecipazione all'HIPC sia mediante contributi bilaterali a dono dei propri membri, sia mediante le risorse proprie, soprattutto con i proventi derivanti dalla vendita controllata di parte dell'oro "eccedentario", conclusa nell'aprile 2000. Tali risorse, depositate nel PRG-HIPC Trust, sono insufficienti a finanziare il costo della cancellazione del debito di tutti i Paesi che raggiungeranno il *decision point*. Il piano originario di finanziamento non includeva infatti il costo della cancellazione del debito del Sudan e della Somalia e di altri Paesi che hanno avuto accesso all'HIPC dopo il 2006. Pertanto, nel 2020-21 si è reso necessario mobilitare nuove risorse, soprattutto a valere sui fondi di riserva e altre risorse interne delle IFIs.

La partecipazione di BM-IDA, FMI e AfDB è stata rafforzata con il lancio, avvenuto nel 2006 su impulso dei Paesi G8, della *Multilateral Debt Relief Initiative* (MDRI), che prevede la cancellazione totale dei debiti verso tali istituzioni per i Paesi che raggiungono il *completion point* dell'Iniziativa HIPC¹⁸. A essa si è aggiunta l'analoga *2007 Initiative* della Banca Interamericana di Sviluppo. I costi della MDRI per i quattro creditori multilaterali sono stimati in 44 miliardi USD in valore attuale netto 2017. Del costo totale, 29,9 miliardi USD (circa il 68% del totale) sono di pertinenza dell'IDA, 3,7 miliardi (pari al 9%) del FMI, 6,5 miliardi (14%) dell'AfDF e 4 miliardi (9%) della Banca Interamericana di Sviluppo.

5. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative terminate

L'Iniziativa HIPC è ormai in gran parte attuata. Al 30 giugno 2021, 36 dei 39 Paesi qualificati o potenzialmente ammissibili (Allegato 1) hanno raggiunto il *completion point*, mentre 2 paesi (Somalia nel marzo 2020 e Sudan a fine giugno 2021) hanno raggiunto il *decision point*.

Resta un solo Paese, l'Eritrea, che si trova nella fase di *pre-decision point*. Per questo Paese, dopo 10 anni di sospensione delle relazioni, a maggio del 2019 si erano svolte nuove Consultazioni del FMI per la sorveglianza macroeconomica e le autorità avevano ripreso le discussioni anche con la BM per il ripianamento degli arretrati. Tuttavia, l'Eritrea non ha ancora concordato uno *Staff Monitored Program* con il FMI, presupposto indispensabile per qualificarsi per l'HIPC e ottenere quindi la riduzione del debito.

¹⁸ Il FMI ha garantito la cancellazione totale anche ai Paesi non-HIPC con reddito pro-capite annuo inferiore alla soglia di 380 dollari, cioè alla Cambogia e al Tagikistan, per assicurare uniformità di trattamento nell'utilizzo delle risorse.

Sarebbe potenzialmente ammissibile all'HIPC anche il Nepal, ma il Governo ha dichiarato di non volersene avvalere.

Infine, con riferimento allo Zimbabwe, nel 2014 il FMI e la BM, avendo ottenuto maggiori informazioni sui dati economico-finanziari, hanno accertato che il Paese non era qualificabile all'HIPC, poiché non risultava soddisfatto il criterio del rapporto tra debito ed esportazioni. Non è tuttavia definitivamente esclusa l'ammissibilità all'HIPC, essendo ancora possibile una nuova valutazione dei criteri di indebitamento sulla base di dati più recenti e accurati. Nel 2015, il Governo dello Zimbabwe aveva presentato una strategia per il rimborso degli arretrati maturati verso il FMI, il Gruppo BM e l'AfDB, che prevedeva l'utilizzo sia di risorse interne sia di prestiti esterni. In attuazione di tale strategia, nel 2016 il Paese ha ripianato gli arretrati nei confronti del FMI, ma restano ancora da ripagare quelli dovuti al Gruppo BM e all'AfDB. A maggio 2021 lo Zimbabwe si è impegnato a effettuare dei pagamenti simbolici (*token payments*) ai creditori bilaterali del Club di Parigi, come segno di responsabilizzazione.

6. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative in corso (Somalia, Sudan)

- Somalia

Il 25 marzo 2020 la Somalia ha raggiunto i parametri richiesti per il *decision point* dell'Iniziativa HIPC, come attestato da dichiarazioni dei Consigli d'Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, e ha quindi potuto accedere al processo per la cancellazione del debito. L'Italia ha svolto un ruolo di primo piano per consentire alla Somalia di entrare nella prima fase dell'Iniziativa, grazie al prestito ponte effettuato in collaborazione con la Banca d'Italia e che ha consentito al Paese di uscire dalla situazione di Paese in arretrato verso il FMI. Il prestito ponte, che aveva durata intra-giornaliera, è stato ripagato in modo quasi contestuale attraverso parte delle risorse che il Paese ha ottenuto con il programma del FMI.

In questo contesto, il 31 marzo 2020 la Somalia ha firmato un'Intesa Multilaterale con i Paesi creditori membri del Club di Parigi coinvolti (Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Spagna e Stati Uniti) che prevede il trattamento dello stock del debito somalo, per lo più in arretrato, detenuto dai Paesi sottoscrittori per un ammontare complessivo di circa 2,7 miliardi di USD. I termini sanciti dall'Intesa multilaterale porteranno alla cancellazione, in questa fase, di almeno 1,4 miliardi USD e la ristrutturazione del rimanente stock, cui farà seguito un'ulteriore riduzione del debito, al raggiungimento da parte della Somalia del

“*completion point*” del processo HIPC, previsto nel 2023. Fra i contraenti, l'Italia figura come terzo principale creditore - dopo Stati Uniti e Russia - della Somalia, con un'esposizione composta da crediti commerciali SACE per circa 290 milioni di Euro e crediti di aiuto per 235 milioni di Euro, attualizzati al cambio dell'11 marzo 2021 (1,1969).

In attuazione alla predetta Intesa Multilaterale, l'11 marzo 2021 è stato sottoscritto l'apposito Accordo bilaterale dell'Italia con la Somalia (cfr. Capitolo Quinto)

- Sudan

Nel 2020, le autorità sudanesi avevano richiesto al FMI uno *Staff Monitored Program* (SMP) per 12 mesi allo scopo di gettare le basi per una crescita forte e inclusiva, ripristinare la stabilità macroeconomica, mobilitare finanziamenti esterni e compiere progressi verso la cancellazione del debito (HIPC). Una volta registrati i necessari progressi nell'attuazione delle riforme, si è potuto procedere in via multilaterale e su spinta del G8 al ripianamento degli arretrati che il Paese aveva verso il FMI, la BM e l'AfDB - che ha necessitato, come condizione, i prestiti ponte rispettivamente di Francia, USA e Regno Unito - e che si è sostanziato con la messa a disposizione di risorse interne da parte degli azionisti e di ulteriori risorse addizionali a dono. Vanno citati inoltre l'espunzione del Sudan nella lista USA degli Stati sponsor del terrorismo e i progressi ottenuti dalla nuova amministrazione sudanese del Governo nell'attuazione delle riforme concordate con il FMI. Il combinato disposto dei citati fattori ha consentito al Sudan di raggiungere, il 28 giugno 2021, il *decision point* dell'iniziativa HIPC, un'opportunità storica per il Paese che è così uscito dalla trappola degli arretrati riavviandosi verso una normalizzazione economica, che include un percorso di ritorno al merito di credito e a investimenti nello sviluppo.

CAPITOLO TERZO

L'INIZIATIVA A FAVORE DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DEL DEBITO (*Debt Service Suspension Initiative (DSSI)* -) PROMOSSA DAL G20 E DAL CLUB DI PARIGI

1. La pandemia da Covid-19 e le origini dell'Iniziativa DSSI

La pandemia di COVID-19 ha aumentato drasticamente i livelli del debito. I costi della pandemia si aggiungono alle esigenze di spesa dei Paesi, che tentano di mitigare gli effetti sanitari ed economici della crisi, mentre le entrate diminuiscono a causa della minore crescita, aumentando altresì gli oneri del servizio del debito. Alcuni paesi vulnerabili hanno affrontato anche costi di finanziamento più elevati o hanno un accesso molto limitato ai finanziamenti esterni. Di conseguenza, la pandemia ha influito negativamente sia sugli indicatori di solvibilità che di liquidità delle economie emergenti e in via di sviluppo. Per far fronte alle forti esigenze di liquidità dei Paesi più poveri colpiti dalla pandemia di Covid-19, il 15 aprile del 2020, il G20, insieme al Club di Parigi, ha adottato l'iniziativa per la sospensione del servizio del debito (*Debt Service Suspension Initiative* o DSSI) dei paesi più poveri, in risposta all'appello lanciato il 25 marzo dai vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Questa moratoria sul servizio del debito, che ha come beneficiari potenziali tutti i Paesi a basso reddito (LICs) è stata concordata dal G20 e dal Club di Parigi nell'aprile 2020, con effetto fino a dicembre 2020, successivamente estesa fino a giugno 2021. Date le significative esigenze di finanziamento che i paesi ammissibili alla DSSI affrontano, lo scorso aprile, sotto la presidenza dell'Italia, i Ministri delle Finanze del G20 hanno deciso una ultima proroga dell'Iniziativa, estesa fino a dicembre 2021. I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 hanno così riaffermato la volontà di supportare le economie più vulnerabili.

La DSSI prevede la sospensione del servizio del debito dilazionando i pagamenti a parità di Valore Attuale Netto, nell'ottica di una risposta emergenziale e di breve termine per far fronte alle esigenze di liquidità sorte dalla crisi sanitaria. Lo scopo dell'Iniziativa è quello di alleviare temporaneamente i vincoli di finanziamento e soddisfare le esigenze immediate di liquidità. In questo modo i Paesi possono concentrare le proprie risorse per far fronte alla crisi.

Si è trattato di un traguardo importante, perché finora la Cina non aveva mai partecipato a un'iniziativa multilaterale in materia di trattamento del debito dei Paesi in via di sviluppo, in particolare con i Paesi membri del Club di Parigi.

I potenziali beneficiari dell'iniziativa sono i 76 Paesi ammissibili ai finanziamenti dell'*International Development Association* (IDA) e quelli della categoria ONU dei *Least Developed Countries* (LDC)

che comprende anche l'Angola, in aggiunta rispetto ai Paesi IDA. Sono tuttavia esclusi i paesi che hanno arretrati verso la BM-IDA e il FMI.

I paesi che chiedono la sospensione del debito si impegnano a osservare una serie di obblighi, finalizzati a ottenere maggiore trasparenza sulla situazione debitoria e a non vanificare gli sforzi dei creditori partecipanti. Il comunicato G20 del 15 aprile 2020 prevede il monitoraggio da parte delle IFI sull'utilizzo delle risorse liberate con l'iniziativa DSSI. I paesi che chiedono la sospensione del debito si impegnano a: a) destinare le risorse liberate all'aumento della spesa sociale, sanitaria o economica in risposta alla crisi; b) condividere i dati sull'indebitamento; c) non contrarre nuovi debiti non concessionali durante il periodo di sospensione, ad eccezione degli accordi previsti dall'iniziativa o nei limiti concordati nell'ambito della politica sui limiti del debito adottata dal Fondo Monetario Internazionale o della politica della Banca Mondiale sull'indebitamento non concessionale.

La DSSI ha aiutato i paesi a liberare risorse per la lotta alla pandemia e la salvaguardia delle vite e dei mezzi di sussistenza di milioni di persone vulnerabili. Negli 8 mesi in cui è stata operativa nel 2021 (la DSSI è entrata in vigore il 1° maggio 2020), l'iniziativa ha permesso di liberare risorse pari a 5,7 miliardi di dollari in più di 40 paesi beneficiari¹⁹. Nel primo semestre 2021, per un periodo inferiore (6 mesi), le risorse liberate per un totale di 45 Paesi beneficiari, sono state pari a 4,6 miliardi di dollari.

I creditori del Club di Parigi continueranno a coordinarsi con i membri del G20 non appartenenti al Club di Parigi attraverso lo scambio di informazioni nel contesto del Gruppo di Lavoro G20 denominato International Financial Architecture (IFA WG), e con le altre parti interessate nell'attuazione in corso della DSSI e delle sue estensioni, in modo da fornire il massimo sostegno ai paesi beneficiari.

2. Le modalità di funzionamento dell'Iniziativa

L'Iniziativa è complementare rispetto ai finanziamenti messi a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali per l'emergenza, pertanto possono fare domanda solo i paesi che abbiano richiesto un programma al FMI o che ne abbiano già beneficiato.

¹⁹ V. sito della Banca Mondiale <https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative>

La DSSI è aperta alla partecipazione di tutti i creditori sovrani bilaterali – anche se non membri del G20 – e sono invitati ad aderire anche i creditori privati che partecipano su base volontaria.

3. Lo stato di attuazione dell’Iniziativa. Tabelle riassuntive

Di seguito, la tabella riassuntiva dei Paesi beneficiari degli Accordi multilaterali firmati dal Club di Parigi in attuazione dell’Iniziativa per la sospensione del servizio del debito (DSSI), al 30 giugno 2021 (la Tabella non comprende altri Paesi che hanno beneficiato della DSSI concessa bilateralmente dai Paesi G20 non creditori del Club di Parigi, su cui vi sono meno informazioni).

Paesi beneficiari dell’Accordo multilaterale DSSI sottoscritto al Club di Parigi (1 maggio 2020 – 31 dicembre 2020)	Paesi beneficiari dell’Accordo multilaterale DSSI sottoscritto al Club di Parigi (1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021)	Paesi beneficiari dell’Accordo multilaterale DSSI sottoscritto al Club di Parigi (1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angola 2. Burkina Faso 3. Camerun 4. Capo Verde 5. Ciad 6. Comore 7. Costa d'Avorio 8. Dominica 9. Etiopia 10. Gibuti 11. Grenada 12. Guinea 13. Lesotho 14. Madagascar 15. Maldive 16. Mali 17. Mauritania 18. Mozambico 19. Myanmar 20. Nepal 21. Niger 22. Pakistan 23. Papua Nuova Guinea 24. Repubblica del Congo 25. Repubblica Democratica del Congo 26. Samoa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angola 2. Burkina Faso 3. Camerun 4. Capo Verde 5. Comore 6. Congo 7. Costa d'Avorio 8. Dominica 9. Etiopia 10. Gibuti 11. Guinea 12. Guinea-Bissau 13. Kenya 14. Lesotho 15. Madagascar 16. Maldive 17. Mali 18. Mauritania 19. Mozambico 20. Nepal 21. Niger 22. Pakistan 23. Papua Nuova Guinea 24. Repubblica Centrafricana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saint Vincent e Grenadine

27. Santa Lucia	25. Repubblica	
28. Sao Tomé	Democratica del	
29. Senegal	Congo	
30. Sierra Leone	26. Saint Vincent e	
31. Tagikistan	Grenadine	
32. Tanzania	27. Samoa	
33. Togo	28. Santa Lucia	
34. Yemen	29. Senegal	
35. Zambia	30. Sierra Leone	
	31. Togo	
	32. Uganda	
	33. Zambia	

L'Italia vanta crediti verso 6 dei paesi che hanno fatto richiesta di sospensione (Angola, Etiopia, Gibuti, Kenya, Pakistan e Yemen). Con questi Paesi sono state ultimate le procedure per la conclusione dei relativi Accordi bilaterali, attuativi dell'Accordo multilaterale firmato dal Club di Parigi, per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è in corso la conclusione degli Accordi bilaterali per il periodo dell'estensione dell'Iniziativa, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Nell'intervallo 1° maggio 2020 – 30 giugno 2021, i *Memorandum of Understanding* firmati dall'Italia hanno sospeso circa 50 milioni di euro.

Ai 6 Paesi sopra citati, si aggiungono anche Lesotho, Myanmar²⁰, Nepal, Samoa, Somalia e Sudan che rientrano tra i paesi beneficiari dei prestiti concessi nel 1978 dall'allora Comunità Economica Europea e gestiti dall'IDA, anch'essi beneficiari della sospensione dei pagamenti. Anche il Kenya, il Pakistan e lo Yemen beneficiano di questa fattispecie.

4. I costi dell'Iniziativa DSSI

La moratoria del servizio del debito riguarda i pagamenti dovuti sia per la parte capitale che per la parte interessi, relativi ai crediti di aiuto e ai crediti all'esportazione coperti da garanzia sovrana, nel periodo considerato (1° maggio 2021-31 dicembre 2021). Si tratta tuttavia di una mera sospensione. Per recuperare le rate dovute, l'iniziativa si attua attraverso il riscadenzamento dei pagamenti dovuti, che deve essere neutrale dal punto di vista del valore attuale netto (NPV), con la conseguente applicazione di interessi sugli importi riscadenzati.

²⁰ Il Paese ha beneficiato della sospensione dei pagamenti soltanto nel periodo 1° maggio 2020 – 31 dicembre 2020.

I Paesi debitori dovranno ripagare gli importi sospesi in 3 anni, con 1 anno di grazia.

Nel caso italiano, tecnicamente, la DSSI si configura come un riscadenamento delle rate sospese.

CAPITOLO QUARTO

IL QUADRO COMUNE PER IL TRATTAMENTO DEL DEBITO “THE COMMON FRAMEWORK FOR DEBT TREATMENTS BEYOND THE DEBT SERVICE SUSPENSION INITIATIVE” E ALTRE INIZIATIVE IN AMBITO MULTILATERALE

1. Il Common Framework promosso dal G20 e dal Club di Parigi

-

Riconoscendo la necessità di un approccio più strutturale nei casi dove il debito è insostenibile, il G20 con il Club di Parigi ha lanciato nel novembre 2020 il *Common Framework for debt treatment beyond the DSSI* (Common Framework).

L’Iniziativa regola le ristrutturazioni del debito secondo principi allineati con quelli del Club di Parigi, coinvolgendo però pienamente i creditori emergenti. Le sue caratteristiche principali sono: l’attivazione su richiesta del Paese debitore²¹; la creazione di comitati dei creditori sovrani che comprendono sia membri del Club di Parigi che membri del G20, nonché altri Paesi; l’adozione di un *Memorandum of Understanding* (MoU) comune che governa ogni ristrutturazione del debito; l’utilizzo della *Debt Sustainability Analysis* del FMI come base analitica ed il legame con un programma del FMI per i paesi debitori; soprattutto, l’aspettativa della comparabilità di trattamento (*Comparability of Treatment*) per i creditori privati - ai quali i Paesi beneficiari debbono chiedere condizioni almeno pari a quelle offerte dai creditori pubblici.

Il Common Framework si propone come percorso finalizzato a mitigare il rischio di insolvenza dei paesi con debito insostenibile, attraverso una soluzione olistica che prevede il coinvolgimento dei creditori del Club di Parigi, dei creditori emergenti, e dei creditori privati inclusi gli obbligazionisti. Esso risponde al mutato contesto internazionale in cui alcuni creditori emergenti o privati detengono di gran lunga le quote principali di debito dei Paesi poveri, e senza il coinvolgimento dei quali l’onere dell’azione debitoria da sostenere ricadrebbe in maniera asimmetrica sui creditori tradizionali.

2. I criteri di ammissibilità e lo stato di attuazione dell’iniziativa

Il *Common Framework* viene attivato su richiesta del paese debitore; finora Ciad, Etiopia e Zambia ne hanno fatto richiesta. Lo stato dei negoziati è più avanzato nel caso del Ciad, per il quale si resta

²¹ Alla data di riferimento della presente relazione (30 giugno 2021), sono pervenute tre richieste di applicazione del *Common framework* da parte di Ciad, Etiopia e Zambia.

in attesa della partecipazione del creditore principale, un importante gruppo multinazionale privato. La necessità di trattamento del debito e la dotazione di ristrutturazione richiesta si baseranno su un'analisi della sostenibilità del debito (DSA) dell'FMI-WB e saranno determinate in base ai parametri di un programma del FMI, a cui i creditori possono anche fornire la propria valutazione.

Il debito ammissibile al trattamento includerà tutti i debiti sovrani e/o con garanzia sovrana con scadenza originaria superiore a un anno. L'entità del trattamento necessario per raggiungere la sostenibilità verrà stabilita tenendo conto della data limite (*cut-off-date*) indicata nel *term sheet* della DSSI 2020, allegato al Comunicato dei Ministri Finanziari del G20, che protegge i nuovi finanziamenti erogati dopo il 24 marzo 2020. Il *term sheet* della DSSI è stato aggiornato nell'ottobre 2020, sebbene la *cut-off-date* sia rimasta invariata²².

Il paese debitore che richiede un trattamento del debito sotto il Common Framework, fornirà all'FMI, alla BM e ai creditori che partecipano al trattamento del debito, le informazioni necessarie su tutti gli impegni finanziari del settore pubblico (debito), compresi i termini e le condizioni, nel rispetto delle informazioni commercialmente sensibili. I creditori partecipanti faciliteranno il processo di riconciliazione dei dati.

3. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa

Tutti i creditori bilaterali del G20 e del Club di Parigi con crediti nei confronti del paese debitore, nonché qualsiasi altro creditore bilaterale governativo con crediti nei confronti del paese che voglia aderire all'iniziativa, coordineranno il loro impegno con il paese debitore e definiranno congiuntamente i parametri chiave del trattamento del debito. Finora non è stata prevista la presenza di osservatori alle riunioni.

I parametri chiave includeranno almeno: (i) le variazioni del servizio del debito nominale nel periodo del programma dell'FMI; (ii) ove applicabile, la riduzione del debito in termini di valore attuale netto; e (iii) la proroga della durata degli insoluti. Prima di definire i parametri chiave, ciascun creditore partecipante, così come il paese debitore, si assicurerà che siano state soddisfatte le necessarie autorizzazioni interne. I parametri chiave saranno stabiliti in conformità con i parametri del programma FMI del paese debitore e in modo da garantire un'equa ripartizione degli oneri tra tutti i

²² V. <https://clubdeparis.org/en/communications/press-release/extension-of-dssi-and-common-framework-for-debt-treatments-14-10-2020>

creditori bilaterali ufficiali (*fair burden sharing*) e un trattamento del debito da parte dei creditori privati almeno altrettanto favorevole di quello fornito dai creditori bilaterali ufficiali.

Nelle intenzioni, i parametri chiave saranno registrati in un documento legalmente non vincolante, denominato "*Memorandum of Understanding*" (MoU), che sarà firmato da tutti i creditori partecipanti e dal paese debitore. I creditori attueranno il MoU attraverso accordi bilaterali firmati con il paese debitore e continueranno a coordinare e condividere da vicino le informazioni sullo stato di attuazione del protocollo d'intesa.

Prima della firma del MoU i creditori dovranno fornire, con modalità da definire (nel caso del Ciad si è ricorsi a un comunicato congiunto) le garanzie finanziarie (*financing assurances*) necessarie al FMI per poter avviare un programma di finanziamento e di riforme in un contesto di debito reso sostenibile dall'impegno dei donatori a riscadenzare e, ove necessario e concordato, cancellare parzialmente parte del debito.

4. Le *Debt Sustainability analysis* (DSA) e il *Debt Sustainability Framework* (DSF)

Il Gruppo della Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale lavorano con i paesi a basso reddito²³ per produrre analisi periodiche della sostenibilità del debito, che sono esami strutturati del debito dei paesi in via di sviluppo basati sul *Debt Sustainability Framework*. Le due Istituzioni utilizzano tale quadro per guidare le decisioni di prestito dei paesi a basso reddito, in modo da bilanciare le loro esigenze di finanziamento con la loro capacità di rimborso. Lo scopo è garantire che i paesi, che hanno ricevuto la cancellazione del debito, intraprendano un percorso di sviluppo sostenibile. Tale risultato consente ai creditori di anticipare meglio i rischi futuri e di adattare di conseguenza i loro termini di finanziamento.

5. Il principio della comparabilità di trattamento

Secondo questo principio, un paese debitore che firma un Accordo multilaterale (MoU - *Memorandum of Understanding*) con i creditori governativi, sarà tenuto a chiedere a tutti gli altri suoi

²³ La tabella che riassume le informazioni disponibili per ciascuno dei paesi a basso reddito inclusi nel *Debt Sustainability Framework for Low Income Countries* (LIC DSF) è consultabile sul sito della Banca Mondiale <https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa>

creditori (ad eccezione dei creditori multilaterali) un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello concordato nel MoU. I paesi debitori saranno tenuti a fornire regolarmente ai firmatari del MoU aggiornamenti sui progressi delle loro negoziazioni con gli altri creditori, anche attraverso incontri dedicati, se necessario.

La valutazione di quelli che comunemente vengono definiti come “sforzi comparabili” si baserà sull’analisi delle variazioni del servizio del debito nominale, dello stock del debito in termini di valore attuale netto e della durata dei crediti trattati.

Da parte loro, le banche multilaterali di sviluppo svilupperanno proposte e opzioni per contribuire a coprire le esigenze di finanziamento dei paesi in via di sviluppo, compresi quelli che affrontano vulnerabilità del debito, ma non partecipano al trattamento del debito per assicurare lo status di creditore privilegiato, i loro *rating* attuali e il basso costo di finanziamento.

6. Le altre iniziative in ambito multilaterale: Linee Guida sul finanziamento sostenibile, Self assessment G20 sulla trasparenza

Le *Operational Guidelines for Sustainable Financing (OGSF)* sono state approvate dal G20 nel marzo 2017 come strumento per migliorare l'accesso al finanziamento per lo sviluppo, assicurando al contempo che il debito sovrano rimanga su un percorso sostenibile promuovendo la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra mutuatari, creditori e istituzioni finanziarie.

Nell’ambito del più ampio tema della trasparenza del debito, le OGSF prevedono inoltre un esercizio di autovalutazione della trasparenza permessa da normative, procedure e prassi domestiche, il primo dei quali è stato realizzato nel 2018.

Nel 2021 la Presidenza italiana del G20 ha promosso un secondo esercizio di autovalutazione.

Per promuovere le migliori pratiche nell'ambito delle Linee guida operative, tramite il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze²⁴ l'Italia rende disponibili le informazioni sui propri prestiti internazionali, accorpare informazioni disponibili in altri siti e contesti in un formato più facilmente accessibile, meno frammentato, e comparabile.

In particolare, costituiscono oggetto di pubblicazione:

- L’ammontare dei prestiti in essere ai debitori sovrani, aggregato paese per paese e rilasciato su base annuale;

²⁴ V. http://www.dt.mef.gov.it/en/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/crediti_aiuto/

- Le informazioni dettagliate dei nuovi prestiti pubblicate su base trimestrale.

Questi dati includono i crediti di aiuto e gli accordi di ristrutturazione del debito del Club di Parigi, relativi sia ai prestiti sovrani diretti che ai crediti non APS ristrutturati da SACE.

CAPITOLO QUINTO

L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CANCELLAZIONE DEL DEBITO

1. Le condizionalità della Legge 209/2000 per la cancellazione del debito

L'art. 1, comma 2, della Legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia debbano essere subordinate all'impegno del Paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla sua rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e al perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale e umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

In applicazione di questi principi il successivo art. 3, comma 3, prevede l'impegno da parte del Paese beneficiario a presentare, entro i termini previsti dall'accordo bilaterale (tre mesi, secondo lo schema di accordo bilaterale concordato tra il Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportato nell'Allegato 2) un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità di base, dell'istruzione primaria e delle infrastrutture. In attuazione dello spirito dell'Iniziativa HIPC, quindi, alla quale la Legge 209 è legata, i Paesi beneficiari sono vincolati a utilizzare le risorse liberate con la cancellazione per realizzare interventi nei settori indicati, allo scopo di contribuire alla riduzione della povertà.

In attuazione di tali previsioni normative, è stato adottato il DM 185/2001, il quale all'art. 3, comma 2, lettera b), dispone che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i Paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. Al successivo terzo comma, il DM prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il Paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (PRSP) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

2. I progetti presentati in attuazione dell'articolo 3, comma 3 della Legge 209/2000 (Paesi HIPC e altri Paesi oggetto di trattamento al Club di Parigi)

- Cuba

Tra gli accordi più recenti sul trattamento del debito con i Paesi non-HIPC, si segnala l'accordo bilaterale concluso con Cuba l'8 febbraio 2021.

In attuazione dell'Intesa multilaterale conclusa il 12 dicembre 2015 fra Cuba e i 14 Paesi creditori membri del Gruppo dei Creditori di Cuba (sottogruppo del Club di Parigi, cui non partecipano gli USA), sono stati firmati il 12 luglio 2016 a L'Avana gli Accordi bilaterali sul trattamento del debito di Cuba.

Il 30 luglio 2020, il Gruppo dei Creditori e le autorità cubane hanno firmato un Addendum dell'Accordo multilaterale del 2015 per sospendere i pagamenti dovuti da Cuba nel 2020, alla luce della situazione finanziaria cubana, che non ha potuto beneficiare di aiuti internazionali per far fronte alla pandemia da COVID-19, non essendo membro delle IFI. Tale Accordo multilaterale rinviava al 2021 le negoziazioni per la definizione delle modalità di pagamento degli importi sospesi. L'8 febbraio 2021, l'Italia ha firmato l'Accordo bilaterale attuativo dell'Intesa multilaterale che sospendeva il pagamento della rata di circa 4 milioni di Euro dovuta a SACE S.p.A.

Il 10 giugno 2021, il Gruppo dei Creditori e le autorità cubane hanno firmato un nuovo Accordo multilaterale che prevede la ristrutturazione degli arretrati e il differimento delle rate con un piano di rimborso del capitale che termina nel 2032. L'Accordo multilaterale prevede altresì l'applicazione di un interesse moratorio sulle rate sospese con un piano di rimborso degli interessi che termina nel 2033.

- Somalia

Il 31 marzo 2020 è stata raggiunta la firma dell'Intesa multilaterale da parte della Somalia e dei creditori membri Club di Parigi, per la concessione della prima tranche di riduzione del debito somalo, nel quadro dell'Iniziativa *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) rafforzata, lanciata al Vertice G8 di Colonia del 1999. L'Intesa sottoscritta al Club ha consentito alla Somalia di ottenere l'impegno dei creditori a cancellare una prima parte del debito e a ristrutturare la parte rimanente; al raggiungimento dell'ultima fase (il cd. *completion point*), previsto per il 2023, la Somalia potrà ottenere la cancellazione di quasi tutto il debito ristrutturato, se sarà in grado di rispettare gli impegni economici e finanziari assunti nell'ambito del programma con il FMI.

In attuazione dell'art. 3, comma 3, della Legge 209/2000²⁵, l'11 marzo 2021 è stato firmato l'apposito Accordo bilaterale tra Italia e Somalia che include crediti commerciali SACE per circa 290 milioni di Euro e 235 milioni di Euro di crediti di aiuto attualizzati al cambio dell'11 marzo 2021 (1,1969).

Con questo accordo l'Italia ha inteso cancellare, fin dal *decision point* dell'HIPC, il 100% degli arretrati e degli interessi di ritardo. L'art. 2 comma 3 della Legge dispone tuttavia che il debito non possa essere annullato in un'unica soluzione, ma che debba essere cancellato progressivamente: tale clausola invale per le scadenze che maturano tra il *decision* e il *completion point* che, quando sussistono, vengono riscadenzate. Tuttavia, nel caso somalo non esistevano rate future.

Si fornisce di seguito un elenco delle iniziative finanziate nell'anno di riferimento della presente Relazione con i fondi liberati dalla cancellazione del debito nei Paesi dai quali è pervenuto un aggiornamento sui progetti di utilizzo. In generale, le iniziative sostengono le politiche di lotta alla povertà, in considerazione dell'adesione della maggior parte dei Paesi all'Iniziativa HIPC e della conseguente stesura di documenti strategici di riduzione della povertà (c.d. *Poverty Reduction Strategy Papers-PRSP*) conformi agli *standard* dettati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali.

- Camerun

Nel marzo 2016 è stato firmato il Documento Quadro che, nel ribadire i progetti da realizzare per il 2016, già individuati dal Comitato bilaterale nel gennaio 2016, rinvia la programmazione per il 2017 e il 2018 a ulteriori riunioni del Comitato bilaterale. Per il triennio del 2019-2021, è previsto dal predetto Documento Quadro, un budget di 15 miliardi di franchi CFA, per il quale il Ministero dell'Economia del Camerun ha proposto alcuni progetti di massima, ritenuti ammissibili in una prima fase dal Comitato Bilaterale tenutosi nel luglio 2020 per circa 11,8 miliardi di franchi CFA. I progetti programmati per questo secondo triennio sono orientati verso iniziative di più ampio respiro, quali la costruzione di scuole pubbliche complete, la costruzione di centri di emodialisi, l'elettrificazione completa di una città e la realizzazione di ulteriori strade rurali. Non si sono svolte ulteriori riunioni del Comitato Bilaterale a causa dell'aggravarsi della pandemia.

- Repubblica del Congo

²⁵ I dati e gli aggiornamenti sui progetti delle risorse liberate (art. 3 comma 3, Legge 209/2000) sono stati forniti dall'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), competente in materia a seguito dell'entrata in vigore della Legge 125/2014.

A novembre 2020, le Autorità del Paese hanno fatto pervenire all'Ambasciata a Brazzaville una serie di documenti elencanti i progetti finanziati con i fondi liberati da parte della comunità internazionale, nell'ambito del Documento Strategico di Riduzione della Povertà 2008-2010.

- Tanzania

Nel 2003 il governo tanzano ha comunicato all'Ambasciata d'Italia che le risorse finanziarie liberate con la cancellazione del debito avrebbero alimentato il bilancio del *Poverty Reduction Strategy Paper*, che ha coperto il periodo dall'anno finanziario 1999/2000 al 2002/03, e che è stata seguita dalla Strategia nazionale per la crescita e la riduzione della povertà (MKUKUTA), realizzata in due fasi e seguita dal nuovo documento unico di programmazione nazionale elaborato dall'amministrazione Magufuli, il secondo Piano di sviluppo quinquennale (*Five Year Development Plan*, FYDP II - 2016/17 - 2020/21). Il terzo Piano quinquennale FYDP III è in fase di realizzazione.

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 209/2000: STATO DELLE CANCELLAZIONI AL 30 GIUGNO 2021

A. Debito estero cancellato dall'Italia da ottobre 2001 a giugno 2021 a favore dei Paesi HIPC: Euro 4.671,61 milioni di cui:		
<i>Paese</i>	<i>EURO (in milioni)</i>	<i>Data firma</i>
Benin**	2,63	08.10.02
Benin ***	26,55	19.03.04
Bolivia***	74,25	03.06.02
Burkina Faso**	0,50	12.11.02
<i>Paese</i>	<i>EURO (in milioni)</i>	<i>Data firma</i>
Burkina Faso***	12,03	11.03.03
Burundi***	0,07	29.10.04
Camerun**	55,77	23.10.02
Camerun***	134,71	30.11.06
Ciad**	1,86	23.09.02

Ciad***	2,49	15.03.18
Comore**	0,85	20.10.11
Costa d'Avorio*	44,93	05.01.04
Costa d'Avorio**	44,54	19.11.09
Costa d'Avorio***	49,85	30.10.12
Etiopia*	10,99	05.06.02
Etiopia**	23,94	21.03.03
Etiopia***	332,35	03.01.05
Ghana**	5,62	12.12.02
Ghana**	7,23	15.03.04
Ghana***	21,27	01.06.05
Guinea Bissau**	89,61	21.03.03
Guinea Bissau***	88,99	19.01.16
Guinea **	17,87	22.10.01
Guinea **	26,21	23.04.08
Guinea ***	19,12	18.01.16
Haiti**	11,99	05.07.07
Haiti***	45,55	11.05.10
Honduras**	40,17	18.03.05
Honduras***	131,29	29.06.06
Liberia**	54,76	04.02.09
Madagascar**	34,89	08.01.04
Madagascar***	153,74	22.11.05
Malawi***	0,26	17.06.02
Mali**	0,03	23.10.02
Mali***	1,01	04.09.03
Mauritania**	0,08	24.10.02
Mauritania***	0,23	24.10.02
Mozambico***	557,30	11.06.02
Nicaragua**	32,45	21.10.03
Nicaragua***	74,46	27.01.05
Rep. Centrafricana*	0,60	30.01.08

<i>Paese</i>	<i>EURO (in milioni)</i>	<i>Data</i>
<i>firma</i>		
Rep. Centrafricana**	0,33	14.04.08
Rep. Centrafricana***	4,08	10.03.10
Rep. del Congo*	45,91	08.07.05
Rep. del Congo**	42,03	14.09.06
Rep. del Congo**	25,13	07.03.09
Rep. del Congo***	97,99	02.07.10
Rep. Dem. del Congo*	568,84	25.04.03
Rep. Dem. del Congo**	44,67	26.10.04
Rep. Dem. del Congo***	519,26	31.05.11
Senegal**	5,99	25.11.02
Senegal***	52,46	04.05.05
Sierra Leone*	5,53	22.03.02
Sierra Leone**	11,36	11.03.03
Sierra Leone***	40,51	19.04.07
Somalia***	525	11.03.21
Tanzania**	50,48	10.01.02
Tanzania***	141,21	18.10.02
Togo**	7,50	03.02.10
Togo***	2,03	17.06.11
Uganda***	142,79	17.04.02
Zambia**	23,52	22.12.03
Zambia***	74,95	16.02.06
* cancellazione parziale-trattamento pre-HIPC		
**cancellazione parziale-“ <i>interim debt relief</i> ”		
*** cancellazione totale		
B. Debito cancellato ai sensi dell’art. 5 della Legge 209/2000 (catastrofi naturali)		
Marocco	Euro 20 milioni	10.05.2004
Pakistan	Euro 81 milioni	03.09.2004
Sri Lanka	Euro 7,67 milioni	01.12.2005

Vietnam	Euro 20,7 milioni	29.11.2002
C. Debito cancellato/riscadenzato ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 209/2000 (trattamento <i>ad hoc</i>)		
Myanmar	Euro 3,17 milioni	20.03.2014
Cuba	Euro 234,17 milioni	12.07.2016

3. Accordi bilaterali di cancellazione debitoria ex articolo 5, Legge 209/2000: catastrofi naturali e crisi umanitarie

Nell'anno di riferimento della presente Relazione non sono stati firmati accordi di cancellazione debitoria ex art. 5, Legge 209/2000.

CAPITOLO SESTO

L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CONVERSIONE DEL DEBITO

1. Le condizionalità della Legge 209/2000 e di altre norme per la conversione del debito

Il debito originato da crediti di aiuto può essere convertito in progetti di sviluppo²⁶. La conversione del debito è un meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito concessionale in valuta dovuto all'Italia dal Paese in via di sviluppo, a fronte della messa a disposizione, da parte dei Paesi debitori, di risorse equivalenti in valuta locale per realizzare progetti concordati tra i Governi. I programmi così finanziati devono essere finalizzati allo sviluppo socio-economico, alla protezione ambientale e alla riduzione della povertà.

La Legge 209/2000 autorizza due tipologie di operazioni di conversione²⁷

- a) operazioni che recepiscono una Intesa multilaterale al Club di Parigi - normalmente, l'accordo di ristrutturazione raggiunto in sede multilaterale prevede specificamente la possibilità di procedere alla conversione del debito, fino a un determinato ammontare;
- b) operazioni di conversione in assenza di una Intesa Multilaterale al Club di Parigi - esse sono consentite nei casi seguenti previsti dall'art. 5 della Legge 209/2000: a) calamità naturali e gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) per partecipare ad *iniziative "promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative"*.

L'interpretazione della dizione "iniziative promosse dalla comunità internazionale" ha ricompreso anche ad esempio la partecipazione a *pledging conferences* (nel caso della Crisi Siriana per Giordania e Libano) o il sostegno alla transizione alla democrazia (es. Tunisia).

Per ragioni di trasparenza e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, il Club di Parigi deve essere informato sull'intenzione da parte dei Paesi membri di concludere operazioni di conversione debitoria che avvengono al di fuori di un'intesa multilaterale e che quindi non originano da un trattamento del debito trattandosi quindi di paesi solvibili ai quali viene offerta la possibilità di alleggerire il servizio del debito per facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Gli Accordi di conversione del debito firmati dall'Italia dal 2000 al 30 giugno 2021 sono riportati in ordine cronologico nella tabella a seguire.

ACCORDI DI CONVERSIONE DEL DEBITO AL 30 GIUGNO 2021

²⁶ Le operazioni di conversione debitoria sono disciplinate dall'art. 54, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (collegato alla Legge finanziaria 1998) e, sotto il profilo della disciplina delle operazioni, dai Decreti del Ministro del Tesoro del 5 febbraio 1998 per i crediti commerciali e del 9 novembre 1999 per i crediti d'aiuto.

²⁷ La conversione del debito è il meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito concessionale in valuta dovuto all'Italia dal Paese in via di sviluppo, a fronte della messa a disposizione, da parte del Paese debitore, di risorse equivalenti per realizzare progetti concordati con il Paese creditore, finalizzati allo sviluppo socio-economico, alla protezione ambientale e alla riduzione della povertà.

	PAESE	ACCORDO BILATERALE	Totale Importo Accordo CTV in Euro
1	MAROCCO 1	12/04/2000	144.650.687,83
2	GIORDANIA 1	22/06/2000	73.896.082,43
3	EGITTO 1	26/08/2001	125.461.120,83
4	PERU 1	10/10/2001	106.184.207,74
5	TUNISIA (abbattimento tassi d'interesse)	21/02/2002	20.000.000,00
6	ALGERIA 1	03/06/2002	83.211.012,20
7	ECUADOR 1	22/03/2003	23.326.146,27
8	YEMEN	10/11/2003	13.394.815,66
9	INDONESIA	21/03/2005	26.116.557,73
10	GIBUTI	08/02/2006	14.220.715,14
11	KENYA	27/10/2006	44.061.028,45
12	PAKISTAN	04/11/2006	81.061.501,56
13	PERU 2	04/01/2007	58.408.438,75
14	EGITTO 2	03/06/2007	84.146.751,94
15	MACEDONIA	11/07/2007	1.515.343,02
16	MAROCCO 2	13/05/2009	20.000.000,00
17	VIETNAM	13/07/2010	7.695.254,26
18	GIORDANIA 2	22/05/2011	16.000.000,00
19	ALGERIA 2	12/07/2011	10.000.000,00
20	ALBANIA 1	24/08/2011	20.000.000,00
21	EGITTO 3	10/05/2012	84.146.751,94
22	FILIPPINE	29/05/2012	2.916.919,45
23	ECUADOR 2	08/06/2012	35.000.000,00
24	MYANMAR	06/03/2013	2.667.339,88
25	MAROCCO 3	09/04/2013	15.000.000,00
26	ALBANIA 2	17/06/2016	20.000.000,00
27	CUBA	12/07/2016	13.376.822,41
28	TUNISIA 2	13/12/2016	25.000.000,00
29	TUNISIA 3	30/04/2019	25.000.000,00
	Totale		1.196.457.497,49

Dall'entrata in vigore della Legge 209 al 30 giugno 2021, sono stati quindi firmati accordi di conversione del debito per un ammontare complessivo di 1.196.457.497,49 Euro, al tasso di cambio del 30 giugno 2021 (EUR/USD=1,1884).

Gli aggiornamenti intervenuti nell'anno di riferimento della presente Relazione relativi agli Accordi di conversione ancora in vigore, sono descritti nel dettaglio qui di seguito.

- Albania (secondo Accordo)

La Technical Support Unit (TSU) ha presentato al Management Committee di IADSA (Italian Albanian Debt for Swap Agreement) il Settimo Rapporto sulle attività e spese del Programma di conversione nel periodo dal 31/05/2020 al 31/05/2021.

Tale Rapporto registra che per i 40 progetti approvati e riservati ai Ministeri, per un importo complessivo di Euro 12.164.594,60 di cui Euro 2.503.195 finanziati con Fondi locali, a luglio 2020 sono stati firmati 32 contratti di finanziamento e sono già operativi, a dicembre 2020 sono stati firmati ulteriori 6 contratti di finanziamento, pertanto 38 è il numero complessivo dei progetti già operativi. Mentre i rimanenti 2 progetti approvati sono ancora in attesa di firma del contratto di finanziamento a causa di ritardi e inadempienze delle istituzioni albanesi e pertanto al 31/05/2021 sono stati congelati.

Il 31 ottobre 2020 è stata versata la Quarta Tranche nel Fondo di Contropartita, corrispondente a rate debitorie del 2020 pari a Euro 3.289.871,34 equivalenti a Lek 407.713.755,17, calcolati al tasso di cambio quotato dalla Banca d'Albania al 31/10/2020 (1 Euro=123,93 Lek). Pertanto, l'importo complessivo versato nel Fondo di Contropartita è pari a Lek 903.450.032,27 equivalenti a Euro 7.298.891,44 (=1° versamento 2017 Euro 12.861,18+2° versamento 2018 Euro 883.876,67 + 3° versamento 2019 Euro 3.112.282,25 + 4° versamento Euro 3.289.871,34).

Per 37 progetti già operativi sono stati effettuati al 31/05/2021 i trasferimenti dal Fondo di Contropartita ai rispettivi conti progetto per un ammontare complessivo di Euro 4.487.947,25. Pertanto, al 30/06/2021, il saldo nel Fondo di Contropartita è pari al CTV di Euro 2.810.944,44.

Al 30/06/2021 le spese sostenute sui progetti operativi sono pari al CTV di Euro 1.648.634. Pertanto, al 30/06/2021, il saldo degli importi versati nei c/progetto è pari al CTV di Euro 2.839.316.

Quindi, al 30/06/2021 il Programma di conversione (IADSA II – Italian Albanian Debt for Swap Agreement II) è in corso, con piena soddisfazione delle parti. La visibilità è elevata e il valore

aggiunto è rappresentato dalla collaborazione con tanti Municipi albanesi, che sono realtà locali distribuite lungo tutto il territorio nazionale, anche in zone remote e con iniziative, spesso, di significativo impatto territoriale e/o sociale.

Al 30/06/2021 il Programma di conversione prevede un ulteriore bando da pubblicare nel secondo semestre del 2022, che impegni le risorse previste dai prossimi versamenti nel Fondo di contropartita del 2023 e 2024 per ca. Euro 7 mln. Tale nuovo bando potrebbe essere riservato al sostegno di quelle Municipalità albanesi che non hanno ancora beneficiato dei finanziamenti del IADSA.

- Algeria (secondo Accordo)

Ad Aprile 2021 sono stati presentati dai Ministeri algerini coinvolti i seguenti 20 nuovi progetti:

Ministero dello Sport (3 progetti): ristrutturazione di 3 stati sportivi nelle città di Draa-el-Mizane, Adrar e M'Sila, per un valore complessivo di ca. Euro 1,3 mln. Per tali progetti, al fine di poter procedere ad una valutazione tecnica-finanziaria e anche di opportunità, si è in attesa di documenti e dati integrativi che contengano gli elementi previsti nell'Art. 4.3 dell'Accordo.

Ministero del Turismo e dell'Artigianato (2 progetti):

- 1) Progetto di ristrutturazione e messa in funzione di un Centro per l'artigianato nella città di Ain Oussera esteso su tre piani su una superficie di 800 m2 per un costo di ca. Euro 726,4 ml. Dato che nella città di Ain Oussera sono iscritti 855 artigiani, si valuta positivamente la creazione di uno spazio che possa favorire la produzione e la vendita di prodotti artigianali, oltre che la creazione di ulteriori posti di lavoro e la preservazione di tecniche e mestieri in via di estinzione. Si è in attesa di ricevere alcuni documenti integrativi anche per tale progetto.
- 2) Progetto di costruzione di un Centro per l'artigianato nella città di Arris per un costo di ca. Euro 635,6 ml. Tale progetto prevede la costruzione di una struttura in stile arabo-moresco ricorrendo a materiali nobili quali marmo, legno, tegole, ferro battuto. Come per i precedenti, si attende di ricevere documenti integrativi.

Ministero dell'Educazione (11 progetti): progetti volti a realizzare Mense scolastiche o presidi sanitari in 11 scuole primarie e licei nelle province di Tissemsilt (circa 200 km sud ovest di Algeri), e Guelma (prossima al confine nord con la Tunisia), per un costo complessivo di ca. Euro 1,63 mln.

Similmente ai casi precedenti, si attendono documenti integrativi anche per tali progetti, e trattandosi di opere strutturali dovranno essere prodotte anche analisi e studi tecnici per ciascun progetto.

Ministero dell'Ambiente (3 progetti):

- 1) Progetto che rientra nel programma di gestione dei rifiuti solidi urbani richiamato nell'art. 2.2 dell'Accordo di conversione, da finanziare per una quota del 30% dell'intero ammontare dell'Accordo stesso pari a 3 mln. Tale progetto riguarda l'assistenza tecnica per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, separazione, riciclo, disposizione finale) nella provincia di M'Sila (circa 200 km sud est di Algeri). La proposta è di potenziare il servizio partendo da uno studio sulla composizione dei rifiuti e giungendo alla definizione delle modalità di separazione e raccolta, contemplando la possibilità di produrre compost e di creare stazioni di trasferimento e di compostaggio. Ma anche per questo progetto sono necessarie delle integrazioni che riguardano principalmente lo sviluppo in dettaglio delle singole attività e le relative tempistiche e costi.
- 2) Progetto rivolto alla creazione di 3 spazi verdi a Tissemsilt per un costo complessivo di ca. Euro 454,00 ml. Per tale progetto si è in attesa di ricevere informazioni di contesto e un piano finanziario più dettagliato.
- 3) Progetto rivolto alla creazione di uno spazio verde a Saida, per un costo complessivo di ca. Euro 908,00 ml. Tale progetto, seppur in forma sintetica, presenta le informazioni minime necessarie.

Ministero della Salute (1 progetto): il progetto propone di costruire un Policlinico a Chelgoum Laid (circa 300 km a est di Algeri). La struttura dovrebbe coprire una superficie di 1598,00 m², con un costo complessivo di ca. Euro 1,7 mln. Tale proposta di progetto è carente di informazioni per quanto riguarda la tempistica dell'intervento e il piano dei costi in dettaglio. Di conseguenza, si è in attesa di integrazioni.

Al riguardo, durante un incontro con le autorità algerine, per ciascuna proposta di progetto si è sottolineata la necessità di fornire delle integrazioni che contengano gli elementi richiesti dall'Accordo di conversione all'Art. 4.3, che recita *“Per ciascuno dei progetti selezionati, la Parte Algerina presenterà al Comitato Misto di Gestione la seguente documentazione per l'approvazione: 1. Documento di progetto che contempla le finalità generali di sviluppo, gli obiettivi specifici, le attività, i costi previsti e i tempi delle differenti tappe di realizzazione”*. Le autorità algerine si sono dichiarate concordi al riguardo e hanno perciò detto che si sarebbero impegnate a produrre tali

integrazioni. Al 30/06/2021 le autorità algerine hanno confermato per le vie brevi l'imminente inoltro degli aggiornamenti e integrazioni delle iniziative proposte, necessarie per permettere alla parte italiana di procedere alla valutazione tecnica di competenza, prima della presentazione e approvazione da parte del Comitato misto di Gestione.

Al 30/06/2021 è in corso di finalizzazione l'Emendamento dell'Accordo di conversione che proroga la vigenza dell'Accordo stesso al 31/12/2023. Ciò necessario per portare a termine i progetti che verranno approvati dal Comitato Misto di Gestione.

- Cuba

Il 30/09/2020 il IV° Comitato Binazionale Italia-Cuba ha approvato il Rapporto di Auditing relativo alle spese sostenute fino al 31/12/2018, per un importo pari a CUP 557.484,97, per la realizzazione del Primo progetto "Programma di sostegno al processo di recupero integrale del centro storico de l'Avana – Scuola Secondaria di base 'Arturo Vilaboy' ". Pertanto, il 27/10/2020 sono state cancellate le rate debito, per un importo complessivo di Euro 527.484,97, corrispondenti all'importo speso di CUP 557.484,97.

Lo stato di avanzamento al 30/06/2021 dei 9 progetti approvati è la seguente:

Primo progetto relativo al recupero della Scuola Vilaboy, nel centro storico dell'Avana, per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 1.340.260,00 pari a ca. Euro 1,15 mln. Tale intervento, che ha avuto una durata di 18 mesi, si è concluso ed è stato valutato positivamente dalla società di auditing Conas.

Secondo progetto: "Progetto di Riabilitazione delle vie di accesso al Centro storico abitato di EL COBRE ed ai relativi siti di interesse patrimoniale" per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 1.000.000,00 pari a ca. Euro 893 ml (al cambio medio 1euro= 1,12 CUC). In merito a tale iniziativa, che è stata affidata in gestione all'IILA, emerge un dato positivo nonostante le difficoltà dovute alla pandemia COVID 19, sulla continua comunicazione tra l'IILA e la Officina del Conservador di Santiago de Cuba che ha permesso la conclusione della progettazione esecutiva nel giugno 2021, definendo il computo dei materiali costruttivi da importare e da reperire in loco, comprendendo gli elenchi dettagliati degli acquisti, le valutazioni di costo aggiornate e quindi la richiesta di procedere alle gare di appalto tra i fornitori accreditati a Cuba. La durata prevista di tale iniziativa era di 12 mesi, ma è stata richiesta una proroga per ulteriori 12 mesi.

Terzo progetto: “LACTEOS - Produzione di formaggi e derivati del Latte nella città di Mantua” per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 310.000,00 pari a ca. Euro 277 ml (al cambio medio 1euro= 1,12 CUC). Tale iniziativa è stata presentata dalla Asociacion Cubana de Tecnicos Agricolas y Forestales (ACTAF), in collaborazione con la OSC italiana – Arci Culture Solidali. Nonostante le difficoltà per la pandemia COVID 19, le azioni per l’avanzamento dell’iniziativa sono state le seguenti: in seguito all’iter procedurale presso gli Organismi Provinciali e Comunali si sono ottenute le autorizzazioni per le micro-localizzazioni e per poter utilizzare i locali per la mini-industria; è stato realizzato il progetto tecnico sul locale destinato alla mini-industria; acquisto del mobilio, materiale di falegnameria, materiale elettrico e idraulico; si è ottenuto il progetto tecnico riguardante il sistema dei pannelli solari e di irrigazione; si sono stipulati i contratti con la manodopera per la mini-industria; al mese di dicembre 2020 si è realizzato un incontro con il MINCEX per individuare le cause che hanno prodotto un rallentamento nell’esecuzione dei lavori per il completamento dei lavori di riparazione del locale e quindi la messa in funzione dello stesso. La durata per la realizzazione di tale iniziativa è di 12 mesi.

Quarto progetto: “VIA LACTEA - Rafforzamento della catena produttiva del latte in quattro Province (Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque)” per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 1.000.000,00 pari a ca. Euro 893 ml (al cambio medio 1euro= 1,12 CUC). Tale iniziativa è stata presentata dalla *Asociacion Nacional Agricultores Pequeños* (ANAP) in collaborazione con la OSC italiana COSPE. Le limitazioni legate alla pandemia COVID 19 hanno reso difficile la comunicazione con il personale cubano che segue un regime lavorativo ridotto. La durata prevista dell’iniziativa era di 6 mesi, ma è stata richiesta una proroga per ulteriori 6 mesi.

Quinto progetto: “PADIT – HALGUIN” Piattaforma Articolata per lo Sviluppo Integrale Territoriale nella Provincia di Holguin, attraverso l'utilizzo di tecnologie su scala locale per il miglioramento della produzione agricola e la creazione di filiere produttive per offrire nuovi servizi alla popolazione e anche nell'ottica di una strategia di sviluppo turistico della zona, per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 2.979.400,00 pari a ca. Euro 2,66 mln (al cambio medio 1euro= 1,12 CUC). Tale iniziativa è stata presentata dal Consiglio dell’Amministrazione Provinciale di Holguin (Cuba Orientale) e si inserisce nell’iniziativa PADIT gestita da vari Ministeri ed Enti locali con il supporto di UNDP e finanziata anche dalla cooperazione italiana. Anche per questo progetto, le limitazioni legate alla pandemia COVID 19 hanno reso difficile la comunicazione con il personale cubano che segue un regime lavorativo ridotto. La durata prevista dell’iniziativa è di 2 anni.

Sesto progetto: “PADIT – HABANA” Piattaforma Articolata per lo Sviluppo Integrale Territoriale - Utilizzo di tecnologie su scala locale per dare valore aggiunto ai Servizi di Trasporto dei passeggeri

per via Marittima dal Municipio dell'Avana Vecchia verso il Municipio di Regla attraverso la Baia dell'Avana, per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 3.011.500,00 pari a ca. Euro 2,69 mln (al cambio medio 1euro= 1,12 CUC). Tale iniziativa è stata presentata dal Consiglio dell'Amministrazione Provinciale dell'Avana e si inserisce nell'iniziativa PADIT gestita da vari Ministeri ed Enti locali con il supporto di UNDP e finanziata anche dalla cooperazione italiana. Come nei casi precedenti, le limitazioni legate alla pandemia COVID 19 hanno reso difficile la comunicazione con il personale cubano che segue un regime lavorativo ridotto. La durata prevista dell'iniziativa è di 2 anni.

Settimo progetto relativo allo “Sviluppo di capacità per una gestione integrata dei progetti e la resilienza tecnologica della produzione alimentare nella regione orientale di Cuba, presso l'Università di Guantanamo e l'espansione della capacità produttiva del laboratorio di falegnameria Sabanilla nel Comune di Baracoa”, per un ammontare massimo di Cuban Pesos (CUC) 55.000,00 pari a ca. Euro 49,1 ml (al cambio medio 1euro= 1,12 CUC). Tale iniziativa è stata presentata dal Consiglio dell'Amministrazione Provinciale di Guantanamo e si inserisce nell'iniziativa PADIT gestita da vari Ministeri ed Enti locali con il supporto di UNDP e finanziata anche dalla cooperazione italiana. Idem: le limitazioni legate alla pandemia COVID 19 hanno reso difficile la comunicazione con il personale cubano che segue un regime lavorativo ridotto. La durata prevista dell'iniziativa è di 2 anni.

Ottavo progetto: “Valorizzazione del patrimonio culturale della regione di Holguin a fini turistici, una possibilità per lo sviluppo locale”. Iniziativa che si inserisce in uno dei settori prioritari della Cooperazione italiana a Cuba, infatti andrebbe a valorizzare ulteriormente gli interventi già avviati nella regione di Holguin, nell'ambito della Piattaforma Articolata per lo sviluppo Integrale Territoriale (PADIT). Tale iniziativa, presentata dal Consiglio dell'Amministrazione Provinciale di Holguin, è complementare ad un precedente progetto “Holguin Polis Casa Grande” portato avanti durante gli anni 2015-2016 dalla OSC italiana GVC, in collaborazione con l'associazione Kallipolis, cofinanziato dall'agenzia svizzera COSUDE (per CHF 30.000,00). Il costo previsto per la realizzazione dell'iniziativa è pari a Cuban Pesos 2.248.010,00. Come sopra, le limitazioni legate alla pandemia COVID 19 hanno reso difficile la comunicazione con il personale cubano che segue un regime lavorativo ridotto. La durata prevista dell'iniziativa è di 2 anni.

Nono progetto: “Potenziamento istituzionale di Tre Case di Cultura a L'Avana”. L'iniziativa si inserisce in uno dei settori prioritari della Cooperazione italiana, quello dello sviluppo culturale. Tale iniziativa è stata presentata dal Centro de Coordinación Internacional a la Cultura Cubana del Ministero de Cultura (MINCULT) di Cuba. Il costo previsto per la realizzazione dell'iniziativa è pari a Cuban Pesos 690.000,00. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia COVID 19, le attività di

tale iniziativa sono andate avanti secondo il piano di lavoro approvato, rispettando i tempi previsti. La durata prevista dell'iniziativa è di 12 mesi.

- Ecuador (secondo Accordo)

Al 30 giugno 2021, le attività realizzate sono le seguenti:

13 enti esecutori, in seguito alla selezione dei 14 progetti (ASSE 1 - ASSE 2 - ASSE 3) attraverso il Primo bando di gara lanciato nel corso del 2019 dal Fondo Italo Ecuadoriano per lo Sviluppo Sostenibile (FIEDS), hanno firmato gli Accordi di finanziamento ed hanno iniziato le attività, mentre 1 ente esecutore sottoscriverà l'Accordo di finanziamento entro agosto 2021.

Emergenza sanitaria per la risposta alla pandemia del COVID-19: il Comitato Direttivo del FIEDES ha approvato sia nel maggio 2020 che a novembre 2020 le seguenti azioni a sostegno degli sforzi del Governo dell'Ecuador:

- Protezione del personale sanitario e prevenzione ai contagi, attraverso le seguenti attività: educazione/comunicazione da parte del Ministero della Salute Pubblica (MSP), con l'obiettivo di limitare i contagi e mitigare gli effetti delle infezioni da Covid 19 con un budget previsto di \$USA 100.000; formazione sulla bio-sicurezza destinata agli operatori sanitari del MSP e funzionari delle Istituzioni coinvolte nella gestione e controllo della pandemia con un budget previsto di \$USA 100.000.
- Vigilanza e diagnosi delle infezioni da COVID-19, attraverso le seguenti attività: rafforzare la struttura dei laboratori dell'Università Nazionale di Loja e dell'Università Cattolica di Cuenca per migliorare la capacità dei test del COVID-19 con un budget previsto di \$USA 750.000; acquisto dei dispositivi medici per analisi di 134.000 campioni per donarli al MSP con un budget previsto di \$USA 645.000; sostegno alla diagnosi delle infezioni da COVID-19 attraverso l'acquisto di 15.000 campioni per esami RT-PCR a favore dell'Ospedale Vicente Corral Moscoso della città di Cuenca con un budget previsto di \$USA 255.000.
- Medicina pre-ospedaliera, attraverso l'acquisto e la donazione a ECU911 di 2 ambulanze attrezzate con tecnologia avanzata, con un budget stimato di \$USA 300.000.

Bando FIEDES 2021 per finanziare progetti in ambito ambientale. In base a quanto approvato dal Comitato Direttivo nel corso del 2020, il 22 aprile 2021 è stato lanciato il bando FIEDES 2021 nel settore ambientale, finalizzato al finanziamento di progetti di livello nazionale per la lotta contro il cambio climatico, incentrandosi su 3 assi tematici: a) Conservazione del patrimonio forestale; b)

Gestione dei rifiuti; c) economia circolare. Il budget complessivo approvato per finanziare tali progetti è di \$USA 9.500.000. Nel mese di agosto 2021 terminerà il processo di selezione delle proposte pervenute e verranno notificati i risultati agli esecutori per poter firmare i contratti di finanziamento a partire da settembre 2021.

Nel prossimo semestre del 2021, il FIEDES lavorerà alla programmazione dei prossimi bandi, il primo dei quali potrà essere lanciato nel primo trimestre 2022. Inoltre, il FIEDES continuerà il monitoraggio e l'assistenza tecnica sia sui progetti in corso e sia sulle iniziative di emergenza sanitaria che dovrebbero svolgersi nel primo semestre del 2022.

Al 30 giugno 2021 l'ammontare complessivo versato nel FIEDS è pari a Euro 24.833.400,92 corrispondente a ca. \$USA 29,98 mln. Il processo di cancellazione del debito avverrà successivamente alla richiesta formale da parte delle Autorità ecuadoregne corredata dalla documentazione attestante l'effettivo versamento nel FIEDS.

- Egitto (terzo Accordo)

Il 09/10/2020 è entrato in vigore l'Emendamento all'Accordo di conversione del debito Fase III, attraverso uno Scambio di Note Verbali del 03/11/2019 e del 29/01/2020, relativo al trasferimento dei fondi residui del Secondo Accordo di conversione del 2007 (Fase II) al Fondo di contropartita del Terzo Accordo (Fase III). Tali fondi residui della Fase II, trasferiti nel Fondo di contropartita Fase III, si distinguono come segue: L.E. 31.436.026,63 pari a \$USA 5.222.138,84, sono importi residui che non sono stati versati nei conti progetto e quindi non sono state cancellate rate corrispondenti del debito; importi residui che sono stati già versati nei conti progetto del secondo Accordo di conversione e le cui rate corrispondenti del debito sono state già cancellate (al 31/12/2018 tale importo residuo restituito al Fondo di contropartita è pari a L.E. 19.758.275,19). Tale Emendamento recepisce l'incremento delle risorse disponibili per le iniziative finanziate sul Terzo Accordo (Fase III).

La conversione di tale terzo Accordo riguarda i crediti di aiuto le cui rate (capitale e interessi) sono comprese nel periodo di 10 anni a partire dal 1° aprile 2012 fino al 2021, per un ammontare complessivo di 100 milioni di \$USA. L'Accordo prevede la creazione di un fondo di contropartita in lire egiziane (L.E.) nel quale confluisce il corrispettivo delle rate dovute.

Tale fondo viene utilizzato per finanziare la realizzazione di progetti nel settore agro-alimentare, dell'educazione, della società civile, dell'ambiente e del patrimonio culturale promossi dai

competenti Ministeri egiziani. La conversione avviene nel momento in cui i fondi vengono versati sui capitoli di bilancio dei singoli Ministeri proponenti.

Il 09/10/2020 è entrato in vigore l'Emendamento all'Accordo di conversione del debito Fase III attraverso uno Scambio di Note Verbali del 03/11/2019 e del 29/01/2020, relativo al trasferimento dei fondi residui del Secondo Accordo di conversione del 2007 al Fondo di contropartita del Terzo Accordo (importi residui, pari a L.E. 31.436.026,63 equivalenti a \$USA 5.222.138,84, che non sono stati versati nei conti progetto e quindi non sono state cancellate rate corrispondenti del debito; e importi residui che sono stati già versati nei conti progetto del secondo Accordo di conversione e le cui rate corrispondenti del debito sono state già cancellate). Tale Emendamento recepisce l'incremento delle risorse disponibili per le iniziative finanziate sul Terzo Accordo.

Al 30 giugno 2021, l'ammontare totale versato nel Fondo di contropartita (FCP) relativo alle rate della Fase III è pari a L.E. 926.017.366,07 equivalenti ad Euro 13.087.910,92 + \$USA 82.755.368,57, che rappresentano il 100% dell'importo totale oggetto della conversione Fase III. A tale importo si aggiungono i sopra citati fondi residui dalla Fase II per L.E. 31.436.026,63, pari a \$USA 5.222.138,84, e L.E. 19.579.594,18 (residui che sono stati già versati nei conti progetto del secondo Accordo di conversione e le cui rate corrispondenti del debito sono state già cancellate). Pertanto, al 30/06/2021, l'importo complessivo versato nel Fondo di Contropartita è pari L.E. 977.032.286,81.

A fronte di tale giacenza, l'ammontare complessivamente versato al 30/06/2021 nei conti progetto è pari a L.E. 413.092.528,63 (ca. il 42% dell'importo versato nel FCP). Pertanto, le rate del debito conseguentemente cancellate al 30/06/2021, equivalenti a L.E. 409.364.102,11, sono pari a EURO 7.331.797,92 + \$USA 51.086.831,25 (= rate Fase III e rate relative ai fondi residui Fase II non cancellate). Tali rate del debito cancellate al 30/06/2021 ammontano a ca. il 42% dell'attuale importo dell'Accordo Fase III.

A marzo del 2021 è stato trasmesso il Rapporto Annuale 2020. Tale Rapporto fa stato dell'avanzamento del programma evidenziando che attualmente sono già stati firmati gli Accordi esecutivi per 21 progetti, di cui 7 sono implementati da Enti Pubblici (Ministeri), uno riguarda l'iniziativa promossa dal Programma Alimentare Mondiale e 13 progetti sono implementati dalla società civile (ONG locali/italiane). Di tali progetti, 10 sono conclusi e riguardano la Componente della società civile, 9 progetti sono in corso di esecuzione e 2 progetti sono stati cancellati (uno della componente Enti Pubblici e uno della componente Società civile). L'importo complessivo di tali progetti al netto di quelli cancellati, corrisponde ad un importo complessivo al 31/12/2020 di L.E.

770.245.914,47 che è pari al 79% dell'importo complessivo versato al 31/05/2021 nel Fondo di Contropartita pari a L.E. 977.032.286,81.

Il Rapporto annuale del 2020 fa stato anche dell'avanzamento del processo di istruttoria di nuove iniziative proposte dai seguenti Ministeri e dalla Società civile:

- 1) Ministero dell'Agricoltura e della Bonifica: al 31/12/2020 era in fase di formulazione l'iniziativa "Progetto nazionale per la produzione di semi e varietà ibride di piante orticole" con un budget di 15 mln L.E. La proposta concettuale di tale iniziativa era già stata approvata dal Comitato di Gestione nel 2020. Inoltre, al 31/12/2020 è stato finalizzato il documento di progetto dell'iniziativa "Creazione di un vivaio ittico di Tilapia Rossa nel Sinai settentrionale (Lago Bardawill)" del valore di L.E. 14.176.000 e attualmente tale documento di progetto è al vaglio delle autorità egiziane competenti per il rilascio del nulla osta.
- 2) Società civile: al 31/12/2020 l'Unità di Supporto Tecnico stava fornendo assistenza agli enti promotori per la finalizzazione dei documenti di progetto di tre nuove iniziative: a) "Impiegare alcuni per sfamare molti – Fase II" della ONG egiziana New Horizon Association for Social Development (NHASD)- contributo richiesto L.E. 7.500.000; b) "Care Project per la protezione dei bambini a rischio" della ONG egiziana Masr El Mahrousa Baladi Association (MMBA) contributo richiesto L.E. 7.284.000; c) "Supporto comunitario per il sistema di accoglienza familiare e post assistenza per bambini e giovani protetti" della ONG egiziana Hope Village Society (HVS) contributo richiesto L.E. 7.500.000.

Nel corso della riunione del Comitato di Gestione del 02/11/2020 è stato deciso l'avvio delle procedure per un Terzo Emendamento dell'Accordo che mira ad estendere la vigenza dello stesso fino al 31/12/2024, assicurando il completamento delle iniziative in corso e di quelle ancora in fase di formulazione. Tale Emendamento, al 12/07/2021, è in fase di finalizzazione, attraverso uno Scambio di Note Verbali.

Le autorità italiane in loco hanno segnalato che il Programma Italo-Egiziano di Conversione del debito rappresenta uno dei pilastri della cooperazione allo sviluppo italiana in Egitto. Tale Programma ha rappresentato e continua a rappresentare un modello per altri partner internazionali presenti in Egitto (a partire dalla Germania) per la sottoscrizione di analoghe intese. Inoltre, i progetti ad oggi realizzati nell'ambito del Programma hanno ricevuto unanime apprezzamento e riconoscimento da parte non solo delle competenti Autorità Egiziane, ma anche soprattutto da parte dei beneficiari finali locali. Infatti, la realizzazione di tali opere e attività sono nel segno della sostenibilità a favore delle comunità locali rappresentando importanti modelli di sviluppo replicabili.

- Kenya

Il 17/08/2020 le Autorità italiane hanno trasmesso ufficialmente lo Scambio di Lettere firmato il 21/11/2019 e il 30/06/2020 relativo alla proroga della vigenza dell'Accordo al 30/06/2021.

A dicembre 2020, le Autorità italiane, in seguito alle verifiche tecnico-amministrative a campione, hanno trasmesso formalmente il Rapporto Tecnico del luglio 2020 del National Technical Committee-KIDDP che è stato approvato dallo Steering Committee- KIDDP (Comitato Direzionale italo-kenyota). Tale Rapporto Tecnico registra le spese, eleggibili per la cancellazione, effettuate dal 01/01/2015 al 30/06/2018 per un importo complessivo di Ksh 1.190.262.411,96 a fronte di progetti precedentemente approvati. Quindi, il 05/02/2021 sono state cancellate le rate del debito corrispondenti a tali spese ammissibili per un importo pari a Euro 10.130.003,09 e \$USA 272.856,62.

Pertanto, in base al suddetto Rapporto Tecnico del luglio 2020, il Programma di conversione del debito kenyota presenta la seguente situazione:

- le Autorità keniate hanno completato i versamenti previsti dall'Accordo nel FCP (n.10 versamenti pari a Euro 42.913.028,57 e \$USA 1.364.283,07).
- Il numero dei progetti di sviluppo approvati sono 129 per un importo complessivo di Ksh 4.828.844.273. Tali progetti sono redistribuiti nei seguenti settori: 57 progetti nel settore dell'acqua per un importo totale di Ksh 3.015.515.906, di cui 54 al 30/06/2018 sono già stati completati; 22 progetti nel settore sanitario per un importo totale di Ksh 457.748.367, di cui 14 al 30/06/2018 sono già stati completati; 36 progetti nel settore dell'educazione per un importo totale di Ksh 551.580.000, di cui 22 al 30/06/2018 sono già stati completati; 14 progetti nel settore dello sviluppo urbano per un importo totale di Ksh 804.000.000, di cui 9 al 30/06//2018 sono già stati completati.
- l'importo totale speso al 30/06/2018 pari complessivamente a Ksh 4.503.551.014 è stato cancellato per un importo corrispondente di debito pari Euro 40.631.467,20 e \$USA 1.364.283,07.
- l'importo totale residuo del debito oggetto di prossime eventuali cancellazioni è pari a Euro 2.281.561,38.

Il programma di conversione del debito ha permesso in questi dieci anni la realizzazione di interventi specifici in grado di contribuire efficacemente alle politiche di lotta alla povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del paese, in linea con le politiche nazionali e internazionali. Dal 2007 al 30/06/2021 sono stati approvati e finanziati 137 progetti di sviluppo di cui 57 nel settore idrico, 39 nel settore educazione, 23 nel settore sanitario, 18 nel settore dello sviluppo urbano e sono stati portati

a compimento quasi 100 progetti, per la maggior parte interventi infrastrutturali accompagnati da attività di capacity building. Diversi progetti sono stati inaugurati alla presenza delle autorità italiane insieme ad importanti autorità keniate, a testimonianza dei risultati ottenuti e dell'interesse del Governo del Kenya per l'iniziativa.

Pertanto, per consentire il completamento di alcuni progetti che sono ancora in corso di esecuzione e quindi permettere successivamente l'approvazione delle spese su tali progetti ai fini della eventuale cancellazione dell'ultima Tranche del debito pari a Euro 2.281.561,38, è stata richiesta un'ulteriore proroga di validità dell'Accordo di conversione al 30/06/2022. Tale richiesta di proroga è in fase di finalizzazione.

- Marocco

Il 15 aprile 2021 si è tenuto il Comitato Misto di Gestione dove è stato presentato ed approvato il Rapporto di avanzamento delle attività sui progetti al 31/12/2020 e dove viene riconfermato che l'importo complessivamente versato nel Fondo di Contropartita è pari a MAD 170.881.387,77 corrispondente a ca. Euro 15.613.311,51. Una parte di tale importo (MAD 153.559.708,39) è stato versato complessivamente nei seguenti conti progetto:

- MAD 138.212.538,00 (conto progetto INDH);

- MAD 15.347.170,39 (conto progetto conservazione patrimonio archeologico).

Nello stesso Rapporto viene registrato l'importo speso nell'annualità 2019 pari a MAD 5.753.046,00 (di cui MAD 5.081.584,00 per progetti INDH e MAD 671.462,00 per progetti Patrimonio archeologico) e l'importo speso nell'annualità 2020 pari a MAD 3.556.767,00 (di cui MAD 1.973.208,00 per progetti INDH e MAD 1.583.559,00 per progetti Patrimonio archeologico) per un importo complessivo speso per le due annualità 2019 e 2020 pari a MAD 9.309.813,00. Quindi, l'importo complessivamente speso al 31/12/2020 è pari MAD 146.371.561,00 (di cui MAD 138.212.538,00 per progetti INDH e MAD 8.159.023,00 per progetti Patrimonio archeologico).

Il suddetto ammontare complessivamente speso nel 2019 e nel 2020 pari ad un importo complessivo pari a MAD 9.309.813,00, approvato dal Comitato Misto di Gestione del 15/04/2021, è stato conseguentemente cancellato per un importo corrispondente di debito pari a Euro 862.333,84 (Sesta tranche di cancellazione).

Al 30/06/2021 l'importo del debito complessivamente cancellato è pari a Euro 13.350.036,11 (Prima cancellazione Euro 6.191.791,96 + Seconda cancellazione Euro 3.212.056,54 + Terza cancellazione Euro 1.527.842,48 + Quarta cancellazione Euro 1.144.497,86 + Quinta Cancellazione 411.513,43 + Sesta Cancellazione 862.333,84), corrispondente all'importo speso, pari a MAD 146.371.561,00 (pari all' 86% dell'importo complessivo dell'Accordo di Euro 15.613.311,51).

Pertanto, per i 109 progetti INDH (di cui due nuovi progetti sono stati approvati nel 2020), il cui costo complessivo è pari a MAD 175.704.942 e il cui contributo italiano è pari al 79% (pari a MAD 138.212.538 equivalente al CTV di Euro 12.613.312), lo stesso Rapporto registra al 30/12/2020 un avanzamento fisico totale del 100% e un ammontare totale speso pari a MAD 138.212.538, che è pari al 100% dell'importo del contributo italiano destinato all'INDH.

Tali 109 progetti INDH sono stati gestiti nella maggior parte dei casi da Dipartimenti ministeriali distribuiti sul territorio nazionale e da associazioni o cooperative locali e sono stati destinati alle seguenti 4 Regioni: 34 progetti per la regione di Casablanca-Settat, 35 progetti per la regione Oriental, 15 progetti per la regione Béni Mellal-Khénifra, 25 progetti Tanger-Tetouan-Al Hoceima.

La tipologia degli interventi legati ai 109 progetti INDH hanno riguardato i seguenti settori:

- 40 progetti nel settore dell'istruzione e formazione professionale, che riguardano sostanzialmente la fornitura di veicoli per trasporto scolastico, la costruzione e/o arredamento di residenze scolastiche per alunni e alunne fuori sede, costruzione e allestimento di centri di formazione professionale;
- 18 progetti nel settore sociale, che riguardano la costruzione e l'allestimento di centri per persone con disabilità (7 progetti), centri polivalenti (7 progetti), centri di protezione sociale (3 progetti), centri di accoglienza (1 progetto);
- 16 progetti per attività di carattere sportivo a beneficio dei giovani, che riguardano principalmente costruzione di centri sportivi e, in misura minore, costruzione di "case dei giovani" sia in ambito rurale che urbano;
- 12 progetti che riguardano costruzione e lavori di rifacimento di tratti stradali in ambito rurale;
- 9 progetti che riguardano interventi di risanamento e bonifica o di adduzione, distribuzione di acqua potabile ed impianti di illuminazione stradale;
- 10 progetti nel settore sanitario, che riguardano la costruzione o rifacimento di dispensari o sale parto in ambito rurale. In tali 10 progetti sono inclusi i due nuovi progetti approvati nel 2020 a

favore di due comuni rurali (Jouamaa e Melloussa) della Regione di Tanger-Tetouan-Al Hoceima e riguardano la costruzione e la dotazione di attrezzature adeguate per due “Case delle mamme” (Dar Al Oumouma) che sono dei centri che ospitano future madri provenienti da villaggi rurali privi di strutture ospedaliere o di centri sanitari. In questi Centri le donne ricevono gratuitamente assistenza e cure prima, durante e dopo il parto;

- 2 progetti nel settore del commercio e industria;
- 2 progetti nel settore della pesca e dell’agricoltura.

Mentre per i progetti del Patrimonio Culturale, il Rapporto registra un ammontare totale speso al 30/12/2020 pari a MAD 8.159.023,00, che è pari al 37% dell’importo complessivo destinato al patrimonio culturale pari a MAD 21.775.295,00 equivalente a Euro 2 mln. Tali progetti sono destinati alla preservazione e valorizzazione di quattro siti archeologici: il sito romano di Volubilis, La Mederssa Merinde nel complesso Chellah (sito a Rabat), il sito romano di Zilil e il sito romano Lixus. Le attività di tali progetti riguardano principalmente azioni di restauro, di sistemazione e di equipaggiamento dei siti. L’Ente esecutore di queste iniziative è la Direzione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura e per la realizzazione delle attività sono state firmate due Convenzioni con l’Università di Siena.

Durante la riunione del Comitato Misto di Gestione del 15 aprile 2021, visto che la componente sanitaria per Euro 1 mln, che era destinata alla “formazione a beneficio del personale sanitario con la partecipazione di professionisti italiani”, non è stata mai avviata per problemi interni alla amministrazione marocchina, si è approvato la riallocazione di tale importo di Euro 1 ml a favore della componente Patrimonio Culturale, prevedendo attività volte alla preservazione e la valorizzazione di altri siti archeologici, come ad esempio l’importante sito archeologico di Thamusida che si trova a 50 KM da Rabat.

Tale passaggio dell’importo di Euro 1 mln dalla componente Sanitaria alla Componente Patrimonio Culturale, sarà oggetto di un Emendamento, attraverso uno Scambio di Note Verbali, che attualmente è in fase di finalizzazione tra le parti.

Tale Emendamento dovrà anche recepire quanto è stato deciso in sede di Comitato Misto di Gestione del 15 aprile 2021, relativamente alla proroga di vigenza dell’Accordo al 31/12/2025. Tale proroga risulta necessaria per portare a termine le attività relative alla componente Patrimonio Culturale.

- Pakistan (secondo Accordo)

Il 17/09/2020 e il 23/09/2020 si è finalizzato lo Scambio di Lettere per estendere la vigenza dell'Accordo di conversione del debito al 30/06/2022.

Il 17 giugno 2021 si è tenuto il 15° Comitato di Gestione (Management Committee-MC) che ha preso atto dell'attuale seguente situazione:

- Importo versato nel Fondo di contropartita pari a PKR 8,28 mld è pari all'importo complessivo del debito oggetto dell'Accordo di conversione pari a Euro 58.744.266,41 e \$USA 26.521.802,25.

- L'importo complessivamente allocato per l'implementazione dei 48 progetti approvati è pari a PKR 8,15 mld, ca. il 98% dell'importo versato nel Fondo di contropartita. Di tali 48 progetti 39 sono stati completati e 9 sono in corso o sospesi.

- L'importo versato nei c/progetto è pari a PKR 7,94 mld, ca. il 96% dell'importo versato nel Fondo di contropartita.

- L'importo da versare nei c/progetto è pari a ca. PKR 329,9 mln, 4% dell'importo versato nel Fondo di contropartita. Di tale importo ca. PKR 208,5 mln sono relativi ai progetti già approvati e in corso di esecuzione, mentre ca. PKR 121,5 mln ancora da allocare pari a ca. l'1,5% dell'importo versato nel Fondo di contropartita.

- L'importo del debito complessivamente cancellato è pari a \$USA 26.521.802,25 e Euro 49.298.262,79 corrispondente ad un importo complessivo di PKR 7,1 mld, pari all'86% dell'importo versato nel Fondo di contropartita.

- L'importo complessivo del debito da cancellare è pari a Euro 9.446.003,67 corrispondente ad un importo complessivo di ca. PKR 1,1 mld, pari al 14% dell'importo versato nel Fondo di contropartita.

- L'importo versato nel Fondo di contropartita ancora da allocare è pari a ca. PKR 121,5 mln pari al 1,5 % dell'importo versato nel Fondo di contropartita. A tale importo si sommano gli interessi maturati pari a ca. 172,9 mln e i risparmi sui progetti completati pari a ca. PKR 234,8 mln.

Pertanto, il Comitato di Gestione del 17/06/2021 ha deciso di utilizzare gli importi residui per finanziare uno o due progetti del settore pubblico nel campo della Salute o della riduzione della povertà accentuata dagli effetti della pandemia COVID 19. Tali progetti dovranno essere di breve durata ca. 6/9 mesi.

Nella stessa seduta del 17/06/2021 il Comitato di Gestione ha approvato le spese realizzate sui progetti per un ammontare di PKR 190.452.565 per poi procedere alla richiesta di cancellazione. Tale cancellazione delle rate del debito, corrispondente a tali spese approvate, avverrà successivamente alle verifiche da parte delle autorità italiane di competenza.

- Tunisia

L'ultima riunione del Comitato Misto di Gestione (CMG) si è tenuta il 17/06/2021 e si è in attesa del verbale, che al 30/06/2021 è ancora in revisione presso le autorità tunisine.

Il 15/11/2020 è stato effettuato il 35° Versamento nel Fondo di contropartita per TND 264.263,727 che corrisponde alla rata del debito del 15/11/2020 per Euro 81.341,95 al tasso di cambio della Banque Centrale de Tunisie pari a 1 Euro=TND 3,2488. Tale versamento è l'ultimo della prima tranche dell'Accordo di conversione.

Pertanto, al 30/06/2021 l'importo totale dei versamenti effettuati nel Fondo di contropartita (FIT) è pari a TND 77.861.896,029 pari al CTV di Euro 25.000.000,00. Mentre il saldo nel Fondo di contropartita è pari a TND 77.455.133,154 avendo versato al 30/06/2021 nei c/progetto un importo pari a TND 406.762,875.

Il 06/08/2021 è stato firmato un emendamento al precedente emendamento (Avenant n. 1) all'Accordo di conversione, Tale Emendamento (Avenant n.2) si è reso necessario al fine di superare le complicazioni generate dal requisito che subordina l'accesso alla seconda tranche di conversione del debito all'impegno del 60% delle risorse relative alla prima tranche. Il nuovo emendamento riduce tale percentuale del 60% al 30% per evitare soluzioni di continuità nelle attività svolte, fermo restando che è in atto un monitoraggio costante sull'impiego delle risorse.

- Vietnam

Il 13/07/2010 è stato firmato con le autorità vietnamite l'Accordo di conversione del debito per un importo massimo di Euro 7.695.254,26. Al 30/06/2021 il lungo negoziato sul testo dell'Emendamento all'Accordo di conversione con le parti vietnamite è in fase conclusiva.

ALLEGATO 1 – I paesi debitori beneficiari della Legge 209/2000**Paesi HIPC****Africa** (33 Paesi)

Benin	Mauritania
Burkina Faso	Mozambico
Burundi	Niger
Camerun	Repubblica Centrafricana
Ciad	Repubblica del Congo
Comore	Repubblica Democratica del Congo
Costa d'Avorio	Ruanda
Eritrea	Sierra Leone
Etiopia	Sao Tomé e Principe
Gambia	Senegal
Ghana	Somalia
Guinea Bissau	Sudan
Guinea	Tanzania
Liberia	Togo
Madagascar	Uganda
Malawi	Zambia
Mali	

America Latina (5 Paesi)

Bolivia
Guyana
Haiti
Honduras
Nicaragua

Asia (1 Paese)

Afghanistan

Paesi *IDA-only* non HIPC
(dati Banca Mondiale giugno 2021)

Africa Sub-Sahariana

Lesotho
Sud Sudan

Medioriente e Nord Africa

Gibuti
Yemen
Siria

Asia meridionale

Bangladesh
Bhutan
Maldive
Nepal

Asia orientale e Pacifico

Cambogia
Kiribati
Laos
Isole Marshall
Micronesia
Myanmar
Samoa
Isole Salomone
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Europa e Asia Centrale

Kirghizistan
Kosovo
Tagikistan

Paesi IDA-blend

(dati Banca Mondiale giugno 2021)

Africa Sub-Sahariana

Capo Verde
Kenya
Nigeria
Zimbabwe

Asia meridionale

Pakistan

Asia orientale e Pacifico

Timor Est
Papua Nuova Guinea
Fiji

Europa e Asia Centrale

Uzbekistan

America Latina

Dominica
Grenada
Santa Lucia
St. Vincent and Grenadine

ALLEGATO 2 – Schema di accordo bilaterale di cancellazione del debito**PROGETTO DI ACCORDO BILATERALE DI CANCELLAZIONE DEBITORIA,
PARZIALE O TOTALE, AI SENSI DELLA LEGGE 209/00 E DEL SUO
REGOLAMENTO ATTUATIVO**

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF ... ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF ...

The Government of the Italian Republic and the Government of ..., hereinafter referred to as “the Parties”,

in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of ..., signed in Paris on ... by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I - III

*[TESTO FINANZIARIO DELL'ACCORDO, A CURA DI SACE E/O CASSA
DEPOSITI E PRESTITI, PREVIA INTESA CON IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IN TALE TESTO VERRA'
INCLUSA L'EVENTUALE CLAUSOLA DI “DEBT SWAP”]*

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation(s) the Government of XXX continues to commit itself to:

respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of XXX commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of: deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions; assessments of the congruity of military expenses; official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article IV, paragraph 2.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of XXX does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of XXX to start bilateral consultations.

Per gli Stati parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Per gli Stati non parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic, by those set forth in the relevant provisions of internationally accepted multilateral mechanisms.

Should the Government of XXX not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement. Pending the suspension the Government of XXX will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and _____ legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

Any disputes in the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.

ARTICLE VIII

This Agreement shall enter into force on the date of signature and shall remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done at..... on..... in two originals in the English language.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

FOR THE GOVERNMENT OF XXX

ALLEGATO 3 – Schede tecniche degli accordi bilaterali di cancellazione firmati nel periodo di riferimento della presente Relazione

• SOMALIA

Accordo bilaterale firmato l'11 marzo 2021.

Accordo di cancellazione finale del debito stipulato in base all'Intesa Multilaterale conclusa presso il Club di Parigi il 31 marzo 2020. Di seguito le tabelle riepilogative dei crediti cancellati dall'Italia con valori in euro attualizzati al cambio dell'11 marzo 2021 (1,1969).

a. Debito verso lo Stato italiano tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. relativo ai prestiti APS

Capitale (in euro)	Interessi (in euro)	Interessi moratori	Totale (in euro)
91.323.444,98	19.499.570,84	124.100.030,90	234.923.046,71

b. Debito verso SACE S.p.A. relativo a finanziamenti commerciali

Capitale (in euro)	Interessi (in euro)	Interessi moratori (in euro)	Totale (in euro)
140.644.304,66	15.284.180,80	133.977.207,61	289.905.693,07

